This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

All'Onor. Deputato S.r Comm. Francesco Crispi
Avvocato
Roma
Dell'autore

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 428 623

Pino

RELAZIONE STATISTICA

dei

LAVORI COMPIUTI NEL CIRCONDARIO

del

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI BARI

nell' anno 1883

HARVARD
LAW
LIBRARY

HD

ITA
797BA

Italia [illegible] correzionale (Bari)

RELAZIONE STATISTICA

dei

LAVORI COMPIUTI NEL CIRCONDARIO

del

TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI BARI

nell' anno 1883

ESPOSTA all' ASSEMBLEA GENERALE 7 GENNAIO 1884

dal

Sost. Procuratore del Re

GIACINTO PINO

BARI
Stab. Tipografico Cannone
1884

79716

For Tx
P

HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE GIFT OF
H. NELSON GAY
1931

DEPOSITED IN THE
HARVARD LAW LIBRARY

1/18/34

Ill.mo Sig. Presidente
Egregi Colleghi
Onorevoli Signori

Discernitur orationibus nostris
diversitas temporum
PLINIO.

Queste annuali olimpiadi della giustizia vuolsi non debbano pompeggiare con luminose mostre accademiche ne' resoconti ufficiali, affidati a' rappresentanti del P. Ministero. Ma non si vorrà certo pretendere ch' esse si presentino sotto modesti apparecchi di cifre, calendate solo colle aride combinazioni aritmetiche e nulla più.

Se si volesse così ristrettamente interpretare l'art. 150 del vigente Ordinamento giudiziario, il nostro compito si ridurrebbe ad un mero lavoro di ordine, in derisorio contrasto con queste austere e dignitose solennità.

E quella pubblica opinione, riconosciuta per un alto potere pubblico nelle libere istituzioni, al cui giudizio noi sottoponiamo gli atti dal potere giudiziario compiuti, sarebbe la prima a stigmatizzare con giusta censura noi magistrati del P. Ministero, se in una relazione statistica ci mostrassimo affatto profani alla scienza delle cifre che sta stampando orme sì nuove e splendide nel progresso della odierna civiltà.

La giustizia, Signori, non è una vecchia dormiente fra gli splendidi e sdruciti paludamenti aristotelici e giustinianei che si scuote al fremito del movimento scientifico che la circonda senza parteciparvi, come un Epimenide che si sveglia al rombo de' tuoni. Essa sa collocarsi ne' nuovi orizzonti del pensiero moderno. Non ignora quindi che l'immobilità della natura fu un antico e madornale errore degli Stoici e di Cicerone; e comprende pure che ora non è più il tempo del *circolo fatale* del Macchiavelli e del Campanella, nè del *corso e ricorso* delle nazioni di Vico, nè della simmetria formalistica del Romagnosi. Sa riconoscere invece il progresso storico nel moto del genere umano sopra una tangente che corre inflessibile nella profondità dell'avvenire, attraverso un' assidua vicenda di fenomeni che, raggruppati dalla osservazione sperimentale e sottoposti a calcolo nelle loro invariabili relazioni di successione e somiglianza, vi danno le leggi certe dei grandi numeri, base scientifica della Statistica.

La giustizia vive e si assimila al secolo che ha vinto lo spazio ed il tempo, che domando la materia del fulmine l'ha resa messaggiera del pensiero, che ha sottoposta la luce alle leggi della scienza e dell'arte, che ha spinto le vaporiere attraverso le montuose ed inesplorabili masse di granito e che coll'impulso delle ricerche geologiche ha corrette le tradizioni e ricostruita la storia.

La giustizia non contempla dottrine astratte in un'atmosfera convenzionale e trascendente dalla realtà; ma esamina e reintegra i rapporti giuridici nelle concrete modalità della vita, ritemprando gli slanci della speculazione col positivismo dei fatti.

E noi ch'esponiamo i dati statistici dell'amministrazione della giustizia non possiamo sottrarci all'ambiente luminoso delle scienze moderne che, sotto ritmici rapporti, razionalmente esaminati, vi coordinano e disciplinano la moltitudine de' fatti, accertati sotto apparenti contingenze. Per lo che anche noi nelle

nostre elucubrazioni ci sentiamo trascinati, d'unita alle altre classi pensanti, alla profonda conoscenza dell'uomo, ch'era invocata fin dall'oracolo di Delfo. Sappiamo pur troppo che l'uomo è il più comprensivo problema odierno delle scienze positive, le quali, dopo averlo contemplato nel suo stato primordiale e paleontologico, e considerato poi nel tempo preistorico, lo esaminano da ultimo profondamente in tutt'i cicli storici, dalle olimpiadi e dalla fondazione di Roma fin oggi. Ed i fenomeni multiformi che riguardano l'uomo, tanto nella sua entità singola, che in quella collettiva, umanitaria e sociale, son costretti a subìre i processi sperimentali sotto le rette ascendenti normali e le curve accidentali paraboliche de' grandi corsi della civiltà, e coi riscontri de' tipi e delle medie ricavate dalle leggi di probabilità e di causalità, e da quelle che il Quetelet chiama di *concordanza*, le quali fecondano i postulati delle scienze sociali, politiche e morali.

L'uomo, signori, in tutti i suoi rapporti giuridici e nella rappresentanza collettiva e virtuale della società, è anche l'obbiettivo complesso della giustizia, la quale lo sa pur contemplare circondato dalle influenze delle varie manifestazioni del mondo esterno.

Infatti, la complicata dinamìa cosmica ci rivela che tutto è lotta nell'universo. Havvi la lotta latente fra il fuoco e l'acqua, ed una vittoria già della seconda sul primo formò col raffreddamento la crosta solida del globo. Lottano e trionfano continuamente la scienza e l'arte contro la natura. Nella natura stessa e nell'umanità si svolgono in lotta delle grandi e perenni antitesi, fra la vita e la morte, la luce e le tenebre, gli astri e gli abissi, il cielo e la terra, il riso e le lagrime. Ad arduissime lotte assiste pure la società fra la virtù ed il vizio, fra' poveri ed i ricchi, fra 'l capitale ed il lavoro, fra 'l dritto ed il malefizio. Ed il verbo autorevole della giustizia suona solenne in mezzo a queste molteplici lotte della vita, le quali non arrestano il progressivo cammino della civiltà.

Non saremo quindi noi, apostoli della giustizia, che affrontando tali lotte proromperemo nel tremendo *peut - être* di Montaigne o nel terribile *qui-sait* di Rabelais. Questi due famosi motti si spuntano innanzi alle sicure affermazioni della Statistica, le quali legano il passato all'avvenire.

Così, destinato io oggi, o Signori, a farvi il bilancio degli affari compiuti nell' or caduto anno 1883 dagli uffici giudiziari di questo Circondario, so vagliare l' inportanza del lavoro statistico, massime dopo il recente decreto del 20 aprile 1882 con cui la Statistica giudiziaria veniva riordinata sovra basi di regolare continuità ed assunta ad un elevatissimo valore, non solo sotto l'aspetto amministrativo, ma ancora sotto quello legislativo e sociale. Ad un disimpegno così arduo, impari e scarso io riconosco il mio ingegno, e brevissimo è stato il tempo concessomi per adempirlo. E d' altronde fra' limiti d' una ristretta estensione circondariale le cifre non rivelano quell'ampio significato razionale che in una più elevata e progressiva pluralità possono assumere presso le giudiziarie circoscrizioni più grandi, quali sono le distrettuali, le regionali e le nazionali.

Dopo aver quindi invocata la vostra indulgenza m'accingo ad esporvi, coll' eloquenza non della parola ma de' numeri, le attuali condizioni economiche e morali del Circondario di Bari valutate nel testè passato anno sù due sintomi co' quali esse si manifestano alla giustizia, cioè le liti ed i reati.

E senz' altro comincio prima a presentarvi gli atti ufficiali della giustizia civile, per favellarvi poi della giustizia penale.

PARTE PRIMA

GIUSTIZIA CIVILE

§. I.

Conciliatori

L' istituto del Conciliatore, Signori, esaminato nel suo svolgimento storico e nella sua attuale entità organica, sì giudiziaria che politica, appare ben una magistratura caratteristica, che conservando in sè gli elementi della sua origine, si è poi rinnovato co' germi esperimentali di una giustizia che risponde agl' ideali più perfetti.

Il Conciliatore non si può rinvenire nella giustizia primitiva; perchè in tempi di rozzezza e d' ignoranza delle nazioni la giustizia, al dir del Vico e del Nicolini, esercitava tutt' i poteri ed era armata. Il Conciliatore non trova alcun riscontro nel Dritto Romano; perchè, come ognun sa, nel mondo romano l' unico simbolo sociale riposava nel panteismo dello Stato il quale raccoglieva in se commisti tutt'i poteri: e quando in due diverse fasi delle lotte fra 'l patriziato e la plebe, dopo l' istituto del Tribuno, surse quello del Pretore; questo segnò, è vero, il momento della separazione del potere giudiziario dagli altri poteri, ma esso assorbì tutte le attribuzieni della giustizia.

Fu nella posteriore epoca germanica che si concepì e si attuò il concetto più ampio del decentramento nelle circoscrizioni territoriali del potere giudiziario. Ed i Goti furono i primi a creare e fissare un giudice per ogni Comune, e lo chiamarono, *Comite*. Lo introdussero egualmente i Normanni e lo appellarono, *Baiulo*. Poi Federico II. colla costituzione *Dila-*

tiones affidò a' *Baglivi*, magistrati locali de' Comuni, le modeste giurisdizioni delle cause di minimo valore e senza formalità giudiziarie. Indi colla prammatica di Carlo III. nel 1738, *De Ordine Iudiciorum*, si apportarono delle modificazioni organiche più larghe a questo magistrato, che pure fu riprodotto nelle leggi pubblicate da Gioacchino Murat per l'ex Regno di Napoli nel 1810.

Fu però coll'organico delle due Sicilie del 1817 che venne creata questa magistratura Comunale, col titolo di Conciliatore, munito di speciali caratteri e funzioni co' quali ora si trova trasfuso nel vigente Ordinamento giudiziario italiano. Esso è un magistrato popolare e gratuito, e perciò benemerito dei cittadini e del governo. La sua nomina poi sostanzialmente elettiva e la paterna e sublime funzione di conciliazione, allo stesso precipuamente affidata, lo rendono un tipo di esperimento pel magistrato più liberale dell'avvenire.

In vero: non si può mettere in dubbio che il concetto di una magistratura elettiva si connette alle costituzioni politiche della più larga libertà. Essa ebbe vigore nell' ultimo decennio del secolo passato in Francia, fase di sconfinato progresso liberale. Fu poi ideato dal Boisset un progetto troppo esaltato della nomina de' giudici da farsi in forma plebiscitaria da' cittadini. E nell' attuale repubblica francese uno schema di legge per una magistratura temperatamente elettiva entrò a far parte d'un programma di riforme liberali del defunto Leone Gambetta.

L' accordare la nuova funzione di conciliazione a questo magistrato comunale fu nel 1817 un felice concetto, surto in presenza de' reliquati giudiziari, rimarchevoli per le agitazioni litigiose, ereditate dalle complicate pratiche forensi, effetto indispensabile delle molte confuse leggi, prammatiche, statuti e consuetudini ch' ebbero vita in parte successiva ed in parte simultanea fra loro, durante il non breve periodo in cui nell' ex Regno delle due Sicilie si avvicendarono diverse estere dinastie, periodo nel quale surse fra noi il famoso dritto patrio napoletano.

La funzione di conciliare le parti contendenti entra nella sfera d'un magistero subblime della più perfetta autorità, e partecipa alle intrinseche virtù del potere giudiziario in quanto che rappresenta gli arbitramenti dell'equità, *(arbitrium boni viri, arbitrium boni iudicis)* i quali riescono più splendidi ed efficaci, perchè non sempre circoscritti fra gli stretti cancelli della legge scritta. E l'equità, quale temperamento che corregge e fa declinare i rigori della legge è la manifestazione più squisita d'un buon governo. Tacito ci dice che l'epoca più prosperosa dell'autorità del Prefetto romano fu quando questo con l'equità temperava le leggi « *sapienter moderans..... graviorem potestatem ita temperavit.* E, l'Inghilterra, questa illustre nazione, antesignana di civiltà, tiene in vigore una delle alte Corti di giustizia, detta della Cancelleria la quale giudica non colla legge comune ma coll' equità.

Rilevata così brevemente l' origine e l' entità legislativa dell' istituto del Conciliatore, esaminiamo il lavoro compiuto da questa magistratura nel nostro circondario per tutto il passato anno 1883.

I 43 Conciliatori di questo Circondario han dato opera a 749 conciliazioni, delle quali 56 non riuscite riguardanti tutte valore inferiore alle lire 30, e le altre 693 poi riuscite, nella massima parte, cioè in N. di 680, obbiettano pure valore non eccedente le lire 30, e per sole 13 il valore ha sorpassato tale somma. Non ometto far qui notare che i Conciliatori di Palo e delle due Sezioni di Bari hanno fornito il maggior numero di dette conciliazioni riuscite. Le cause poi introdotte e conciliate o transatte presso tutti questi 43 Conciliatori sono ascese al N. di 1307: ed in questo lodevole disimpegno si è distinto con molta preferenza il Conciliatore di Bitonto che vi figura per la considerevole cifra di 714.

Le cause inoltre decise definivamente da tutt' i detti Conciliatori del Circondario, sia in contraddittorio, sia in contumacia, sia in opposizione, ammontano a 11893. Ed i Concilia-

tori che ne han pronunziate in più gran numero sono stati quello di Gravina quello della 2. Sezione di Bari, e quello di Altamura.

Sicchè cumulando tutt' i vari affari trattati da' Conciliatori suddetti si ha la rispettabile cifra di 13949 che corrisponde in rapporto alla popolazione del circondario alla ragione del 37,50 per ogni mille abitanti, inferiore di poco alla media del regno che risulta del 40,12 per mille abitanti e molto più bassa di quella delle Provincie napoletane che segna il 54.35 per 1000 abitanti.

Or in presenza di sì vasta mole di lavoro che supera di gran lunga in numero quello di tutte le altre magistrature del Circondario, sommate insieme, non possiamo non tener conto dell' alta importanza di questo magistrato popolare e paterno che si trova pronto alla soglia della casa d'ogni più modesto cittadino a dispensare a buon mercato la parola di pace e di giustizia. Ed è perciò che non v' ha raccomandazione che basti a che i Municipi propongano nelle terne le persone più probe ed autorevoli del paese per tale nobile ufficio; avvegnacchè in nessun altro meglio che in questo la rispettabilità della persona rende più largamente benefica l'opera d'una giustizia che potrebbe chiamarsi onoraria. E queste scelte indovinate varranno senza dubbio a dare preferente impulso ai temperamenti conciliativi su' contenziosi; laddove questi ultimi da noi, a differenza delle provincie settentrionali del regno, sono di gran lunga superiori in numero a' primi. Tale condizione deplorevole presso gli uffici di Conciliazione delle regioni meridionali, ove ha avuto la culla questa magistratura, depone delle tendenze tradizionali litigiose delle nostre contrade, le quali son mantenute vive e vengono rinfocolate da postulatori e legulei di bassa lega che alimentano le loro ingorde esigenze a spese de' più meschini litiganti. L' opera autorevole ed efficacemente conciliativa di questi magistrati varrà senza dubbio a distruggere ed allontanare questa grittogama dalle aule incorrotte d'una giustizia paciera.

§ II.

Pretori

Passo, ora, o Signori, a parlarvi de' Pretori, di questi benemeriti magistrati cui dalle vigenti leggi vengono assegnate molteplici e gravi funzioni non corrispondenti alla troppo modesta posizione ufficiale in cui essi sono collocati dall'attuale Ordinamento giudiziario. Non solo da' rappresentanti della legge in queste solenni ricorrenze; ma ancora da molti eminenti pubblicisti e rispettabili membri de' due rami del Parlamento Italiano si son fatti ripetuti ed insistenti voti, perchè venga alfine, dopo tanti progetti proposti, adottata una riforma organica atta a rialzare alla dignità dell'alto ufficio la carica del Pretore. Questi voti rivelano una generale esigenza di politica equità, trasfusa nella coscienza pubblica, la quale non sa acquietarsi a veder così scevre di prestigio queste autorità giudiziarie mandamentali, rivestite d'una singola e rigorosa responsabilità. Fin dal 1873 nella lunga discussione fatta in Senato sul progetto d'un nuovo organico giudiziario, presentato dal Ministro De Falco, la maggior parte degli oratori più autorevoli e competenti espressero pensieri elevati e frasi molto enfatiche in favore della negletta classe dei Pretori. E posteriormente nello stesso anno il defunto Urbano Rattazzi, innanzi alla Camera de' Deputati, proponeva in via d'urgenza che venisse dal progetto del Nuovo Ordinamento giudiziario presentato al Senato, stralciata quella parte riguardante i Pretori per farne una speciale brevissima legge, la quale senza indugio apportasse il miglioramento morale ed economico di questi magistrati inferiori. Ma la mozione opportunissima di quello eminente uomo di Stato non approdò. Ed in seguito tanto il progetto De Falco, quanto quelli di altri posteriori Ministri di Grazia e Giustizia sono stati abbandonati per effetto delle diverse crisi Ministeriali.

Si spera ora però che la Commissione speciale presso il Dicastero di Grazia e Giustizia, nominata per studiare il progetto

del nuovo Ordinamento giudiziario e presieduta dal Ministro, animata com'è da ottime intenzioni ed energici propositi, manderà sollecitamente a termine questo importante lavoro per farlo senz'alcun ritardo sottoporre alle discussioni parlamentari e venire così ridotto in legge.

Una delle principali riforme che si attende da questa legge si è senza dubbio quella che riguarda i Pretori. Invero, riesce troppo derisorio mantenere agli attuali magistrati mandamentali italiani il pomposo titolo di Pretore che ricorda il più grandioso istituto della giustizia romana. Questa riponeva in quel magistrato elevatissimo i tre elementi sostanziali della sua esistenza, « *vis*, *lex*, *tutela* » affidava allo stesso le tre più grandiose manifestazioni del potere giudiziario, « *notio*, *iurisdictio*, *imperium*, e raccoglieva nel medesimo le tre formole della giurisdizione, « *do*, *dico*, *addico* ».

Noi ora vediamo invece il Pretore nell'infimo gradino della gerarchia. Ma tant'è. Esaminiamo intanto i lavori di questo magistrato.

I 26 Pretori di questo Circondario lasciarono pendenti in corso istruttorio alla fine dell'anno 1882 cause in N. di 930, che riversarono nel passato anno 1883, durante il quale ne furono indrodotte altre 4727, che unite alle prime formano un totale di affari contenziosi pretoriali di 5657, cioè 69 in più dell'anno scorso. Di queste sole 150 cessarono pel temperamento conciliativo esperimentato da' Pretori. Ad altre 2210 venne arrestato il corso giudiziale per altri modi dalla legge consentiti. E da ultimo ben 2825 vennero decise con sentenze, delle quali 674 furono preparatorie e 2151 definitive. Sicchè ne restarono pendenti in fin dell'anno p. p. sole 472.

I suddetti Pretori istituirono nel detto anno 195 consigli di famiglia e di tutela, e pei medesimi convocarono numero 217 tornate; emisero poi altri atti di volontaria giurisdizione in N. di 164.

Delle sovracitate sentenze definitive, 638 riflettevano conte-

stazioni commerciali e le altre 1513 versavano su materia civile. Ed in oltre sì le une che le altre vanno poi pel valore classificate nel modo seguente:

N. 740	per valore	infra le lire 100.
« 946	id.	dalle lire 100 alle 500.
« 244	id.	dalle lire 500 alle lire 1000.
« 127	id.	superriore alle lire 1000.
« 94		per un valore indeterminato.

Poichè pregio sommo della giustizia, che reintegra i rapporti giuridici alterati, è la prontezza ne' propri pronunziati, specialmente in queste magistrature de' piccoli centri ove d'ordinario meno difficoltose si presentano le contestazioni; così fo rilevare con compiacenza che i Pretori tutti del nostro Circondario han gareggiato di zelo ad esaurire senza indugi i giudizi e pronunziare con sollecitudine le sentenze. In effetti le cause decise entro 8 giorni furono nel più gran numero ed han raggiunto la cifra di 1233, quelle terminate entro 15 giorni furono 572, furono poi decise altre 380 entro un mese, 287 entro 3 mesi ed inoltre 196 entro 6 mesi e da ultimo sole 130 oltre il termine di sei mesi.

I Pretori che ebbero occasione di prestare più vasta opera di giustizia e profferire maggior numero di sentenze civili furono quello di Bari che ne pronunziò ben 748, quello di Bitonto che ne emise 276 e quelli di Altamura e di Canneto che ne proferirono 197 l'uno e 192 l'altro.

Le Preture poi che hanno superato le 100 sentenze sono quelle di Gravina, Grumo, Gioia, e Caporso.

Da' ragguagli statistici sovra esposti siam condotti a rilevare che presso le Preture di questo circondario, come in tutte quelle del Regno il movimento degli affari civili non presenta quell'incremento, che dovrebbe essere la conseguenza dell'impulso progressivo delle libere istituzioni e delle moltiplicate sorgenti di attività nella vita nazionale. La causa di questo ristagno nelle contestazioni civili presso le giurisdizioni preto-

riali io la trovo unicamente, come altra volta ho notato, nelle ingenti spese di giustizia le quali scoraggiano i contendenti di modesta posizione economica, quali son quelli che in maggior numero soglion accedere a' magistrati mandamentali. E questo concetto riceve una attendibilissima conferma, portando attento esame sulle cifre sovra classificate, dalle quali appare che sul totale numero delle cause introdotte presso a poco la metà son cessate, perchè abbandonate la maggior parte dai liticanti medesimi, i quali dopo i primi conati giudiziali, han trovato più comodo consiglio l'arretrarsi contro le dispendiose procedure, rinunziando magari a' loro dritti o transigendo sulle loro ragioni. Ed un esempio spiccato e saliente presenta la Pretura di Grumo, nella quale su le 579 cause introdotte, sole 117, cioè un quinto circa, furon proseguite e portate alla decisione.

D'altronde mi faccio pure a considerare che l'esorbitante numero delle cause cessate nel corso del p. p. anno presso tutte le Preture del nostro Circondario, le quali rappresentano il percentuale del 41,71 sulle altre definite, hanno subìto questa interruzione giudiziale quasi tutte per abbandono delle parti, e pochissime per conciliazione fra le medesime avvenuta, mercè l'opera del Pretore chiamato a queste funzioni per espresso obbligo di legge.

Infatti, le dette conciliazioni fra le parti, ridotte di anno in anno con una decrescenza significantissima, sono giunte nel p. p. anno al bassissimo numero di 150, che rimpetto a tutti gli affari introdotti nelle dette Preture segnano il percentuale del 2,65 che è molto inferiore alla media percentuale del regno la quale segna il 4,61 su 100. Or, fra le tante ragioni addotte a spiegare questo fenomeno poco confortante, io ritengo debba riconoscersi la più seria quella proveniente dal perchè la giurisprudenza è ancora oscillante ad accordare la forza esecutiva a' verbali di conciliazione; ad evitare i quali le parti transigono o conciliano le loro ragioni in trattative estragiudiziali, ovvero proseguono il giudizio fino a conseguire un titolo fornito di ampie garenzie, qual'é la sentenza.

Or, quanto questo fenomeno sia a deplorarsi non v'è chi non vegga; avvegnacchè il temperamento della conciliazione introdotto nel vigente nostro Codice Civile, come prescrizione fatta al Pretore da tentarsi nel preliminare stadio del giudizio, è un primo esperimento d' un principio elevatissimo di più perfetta giustizia che le legislazioni più progressivamente liberali tentano di estendere alle più alte giurisdizioni civili, come si trova largamente a funzionare presso altri paesi con ottimi risultati. La conciliazione forzosa apparve in Francia a fianco a' primi istituti della libertà sotto l' assemblea Costituente, e poi fu trasfusa in quel Codice di Procedura Civile. Fa duopo dunque presso di noi, ora che viviamo nella pienezza delle istituzioni liberali, che siano accordati larghi incoraggiamenti e vengano rimosse le difficoltà che si frappongono al corso regolare e progressivo di questa nobilissima funzione di giustizia.

§ III.

Tribunale Civile

Ed ora, Signori, che vengo a discorrervi dell' Amministrazione della giustizia civile presso questo nostro Tribunale, non posso sottrarmi ad una prima impressione profonda di alta riverenza dalla quale son compreso all' aspetto imponente di questa Magistratura, che prima si presenta nell' ordine gerarchico giudiziario, colla splendida rappresentanza della colleggialità; rappresentanza impersonale e tipica di verità in mezzo all'umana società. Si, o Signori, la scienza ci avverte che nell' umanità non può esistere potere legittimo, nè concetto presuntivo ma autorevole di verità senza la pluralità. Datemi i primi uomini, o col creazionismo di Cuvier o coll' evoluzionismo di Darwin, che isolati non si piegano che alla prevalenza della forza preponderante fra loro, messi in società cominciano a riconoscere e rispettare la voce de' più. È la forza imperante della pluralità sulle volontà individuali che comincia a far affermare la

autorità. Le tribù, le republiche, gl'imperi, le nazioni, gli Stati non sono che le trasformazioni diverse della pluralità, come unica base costitutiva del dritto e della forza legittima che lo sostiene.

La voce delle rivoluzioni che rileva un' idea trasfusa nella pubblica coscienza ed erompe in atti che la sanzionano, le affermazioni entusiastiche e solenni de' plebisciti non sono che verdetti della pluralità che trionfa. E nelle moderne forme di governo i poteri che rappresentano il pensiero della nazione, cioè il legislativo e giudiziario, non possono non partecipare alle garanzie della pluralità per pronunziare l' autorevole parola della verità: ed il potere esecutivo che rappresenta l'azione dello Stato, in tanto è rivestito di singola responsabilità, in quanto che contiene una implicita delegazione degli altri due poteri.

Le più grandi magistrature del potere giudiziario di tutti i popoli sono state sempre collegiali. Così, il Synedrion dei 70 presso gl' Israeliti, l'Areopago in Grecia, le Assemblee dei Placita presso le razze germaniche, il Consiglio dei Dieci a Venezia. Ed anche in Roma, come dice il Filangieri, quando più assorbente era la Magistratura singola del Pretore , dietro lo stallo di questo elevato magistrato, ne' giudizi più gravi e solenni, assistevano i giureconsulti che somministravano i loro autorevoli avvisi.

Signori, non è questo un inno che io innalzo alla magistratura colleggiale; ma è una rivendicazione che io faccio della sua superiorità sulla magistratara singola, in questo momento in cui si va allargando la schiera di coloro che, sull' autorità di Bentham e di Odillot, ritengono preferibile la magistratura unica sulla collegiale. E, fra questi, degli uomini di Stato, giuristi e pubblicisti eminenti si sono accostati alle concrete proposte del magistrato unico in tutta la prima giurisdizione civile. Io in una recente pubblicazione ho cercato di scongiurare l'adozione di questa dottrina riformatrice degli attuali ordini giudiziari misti, sostenendo lungamente ed accanitamente anche

cogli autorevoli pareri dei congressi giuridici internazionali e colla opinione de' più insigni scrittori, la preferenza della giustizia collegiale sulla singolare. Ed ora aggiungo che l' originale concetto della perpendicolarità che il nostro illustre Nicolini attribuisce all' azione della giurisdizione, non può esperimentarsi che in forma collegiale. L' azione perpendicolare della giurisdizione, egli dice, devia o salendo a prender troppo dall' impero, o scendendo a prender troppo da privati interpreti. Or, io sviluppando questa complessa idea, fo rilevare che queste deviazioni non sono che due forze attraenti singole, cioè l'impero ed il giudizio privato. Indiscutibilmente quindi la perpendicolarità perfetta nell'esercizio della giurisdizione deve trovarsi in un potere di pluralità, cioè nel magistrato collegiale.

E senza dilungarmi più oltre su questo argomento, entro difilato ad esporvi gli affari civili, trattati da questo Tribunale nell' or decorso anno 1883.

Al cominciar di detto anno si trovarono riportate come pendenti sul ruolo di spedizione 68 cause civili, e per tutto il corso dell' anno ne furono iscritte altre 803 che formano in complesso il ben rilevante numero di 871 delle quali solo 7 portate col rito formale e le altre tutte trattate col rito sommario. E quì non posso non ripetere quel che tutti abbiam sempre osservato in queste rassegne statistiche, che cioè la pratica adottata presso la maggior parte dei Tribunali del regno ha invertito il sistema procedurale, elevando a regola il rito sommario e ad eccezione il formale, contrariamente a quanto viene espressamente disposto dalla legge. Ed un pricipio di evidente equità ha consigliato oppurtunamente i Tribunali ed il Foro ad assumere de' temperamenti di elastica interpretazione sulla legge di procedura riguardante il rito sommario, così generalmente abbracciato, per evitare che giusta le rigorose disposizioni vigenti, gli Avvocati ed i Procuratori, collo scambio delle comparse difensive in udienza, avessero adoperata fra loro una pericolosa strategìa di sorprese, pregiudizievoli all' interesse delle

parti. Questo fenomeno così permanente ha creata l'esigenza di una riforma su questa parte della legge di procedura civile, con cui si trovi modo di conciliare la maggiore o minore speditezza delle cause in rapporto all'entità delle medesime, colla efficacissima garenzia delle forme giudiziali.

Or, tenendo dietro, colle nostre indagini statistiche, allo svolgimento delle sovraenumerate cause di prima istanza introdotte, risulterebbe che di esse 177 furono cancellate dal ruolo per transazione o per altro motivo di recesso, ed altre 571 furono discusse, restandone in fine d'anno solo 123 pendenti. Rilevo in questo punto che le cifre tanto delle cause cancellate, quanto delle pendenti sono ben tenui per esser degne di nota, sicchè da questo primo sintomo si può ben arguire che l'amministrazione della giustizia civile è stata riconosciuta di autorevole efficacia, nè tampoco la medesima è riuscita paralizzata da riprovevole lentezza nel trattamento delle cause.

E tornando ora alle cifre abbiamo che le dette cause di 1ª istanza han provocato 571 sentenze, di cui 169 furono preparatorie e 402 definitive.

Il Tribunale poi, come magistrato di seconda istanza, ha trovato pendenti al primo dell'anno 1883 cause in N. di 47, e ne ha vedute introdotte nel corso del detto anno altre 254, che in tutto toccano la cifra di 301. Queste han dato luogo a 218 sentenze, essendone state cancellate dal ruolo solo 34 e restate pendenti in fine d'anno altre 49.

Di queste sentenze di 2ª istanza 43 furono preparatorie ed incidentali, e 175 definitive; e sì delle une che delle altre N. 149 hanno importato accoglimento totale o parziale dell'appello, e con 69 si è avuto il rigetto.

Sicchè si rileva che delle sentenze de' Pretori portate in appello sono state molto maggiori in numero le riformate delle confermate; essendo il percentuale delle prime del 68,33 e quello delle seconde del 31,66. Questi dati di confronto farebbero a prima vista concepire un criterio poco favorevole sui

giudizi de' Pretori. Ma scomparirà questa sinistra apprensione se si rifletterà per poco che fra tutte le sentenze pronunziate da' Pretori in N. di 2825, le appellate sono state solo 301, cioè nel percentuale rapporto di 10,75 su quelle. Per lo che è a ritenersi che le pochissime sentenze de' Pretori gravate di appello siano state quelle le quali presentavano lati vulnerabili e più soggetti a discussione; laddove il numero molto maggiore di sentenze pretoriali non appellate rivelano una larga acquiescenza delle parti sul pronunziato de' detti magistrati, il quale per ciò è a presumersi esatto e conforme a giustizia.

Se la celerità ne' giudizi è una delle perfezioni più ricercate nell' amministrazione della giustizia, non possiamo omettere di esaminare questo dato statistico, e quindi rileviamo che delle sentenze definitive tanto di prima, che di seconda istanza solo una fu pronunziata entro 15 giorni dalla data della citazione, altre 237 vennero emesse entro 3 mesi, altre 270 entro 6 mesi ed in ultimo sole 69 entro l' anno. Su questo punto l'anno 1883 ha scapitato alquanto sul precedente anno 1882, nel quale ultimo anno la maggior parte delle sentenze fu pronunziata nel breve termine di un mese e tre mesi. Questo rilevante sintomo di tardiva giustizia civile non si può riversare menomamente sulla poco zelante opera de' magistrati, ma deve piuttosto attribuirsi alle esigenze del foro che ha compulsato i continui successivi differimenti i quali han reso inevitabilmente meno rigoroso il sistema già precedentemente stabilito d' una fissata improrogabilità di termini, senza dubbio assai più utile per le parti e per la giustizia; improrogabilità ora con espressa disposizione adottata.

Rilevo da ultimo, Signori, che il movimento delle contestazioni civili, comunque in quest' anno p. p. sia stata nel nostro circondario un poco inferiore a quello dell' anno 1882 per numero 32 sentenze in meno, pure si mantiene sempre in un livello ben elevato, avendo pronunziato un numero di sentenze più del doppio della media delle sentenze civili che pro-

nunzia ciascun Tribunale del regno la qual' è di 424 sentenze; per lo che il Tribunale di Bari occupa il 18° posto nello elenco di tutt' i Tribunali italiani, classificati secondo il numero delle sentenze civili. E se fra quelli delle Puglie esso figura ordinariamente inferiore a Lucera ed a Lecce; si è perchè il primo di questi comprende l' intera Provincia della Capitanata nella sua circoscrizione circondariale giudiziaria, ed il secondo cumula in unica classificazione promiscua le sentenze sì civili che commerciali.

Or, questo alto movimento di affari contenziosi civili è esso indice sicuro di prosperità o pur no? Questo, Signori è un problema complesso sempre trattato e non mai esaurito. Io in altro rincontro simile mi son versato con lunghi ragionari a risolverlo, e mantengo ora la medesima convinzione, che cioé il concorso di non pochi fattori, messi in combinazioni diverse fra loro, vi danno quel fenomeno che a torto da molti si ritiene prodotto esclusivamente da una progressiva prosperità; laddove invece le lunghe e storiche tradizioni forensi d' una regione, d'una provincia, d' un circondario sono una delle cause indiscutibilmente prevalenti di questo elevato numero di contestazioni civili, eccedente la misura normale.

Uscendo ora dal campo contenzioso, il Tribunale di Bari ha assunte in Camera di Consiglio 643 deliberazioni, di cui 385 in materia di volontaria giurisdizione, 181 per atti dello Stato Civile e 77 per procedimenti di altra natura. La Presidenza ne ha poi esauriti 843 di sua esclusiva e speciale attribuzione.

Nell' istituto del gratuito patrocinio le dimande per ammissione al benefizio de' poveri restate pendenti al Dicembre del 1882 furono 17, cui si aggiunsero altre 164 nel corso del p. p. anno, da formare la totale cifra di 181, delle quali 88 ebbero termine con decreto di accoglimento, 70 furono rigettate, 7 vennero ritirate dalle parti e sole 16 son rimaste pendenti.

Ill.mo Sig. Presidente, egregi Signori Giudici-colleghi, più delle mie parole sono eloquentissime le cifre sovra esposte per attestare la capacità non comune ed il lodevolissimo zelo con cui avete disimpegnata tanta mole di lavori importantissimi e vari: ed io son certo che nel tributare a voi questo tributo di ammirazione, non adulatorio ma sincero, mi rendo fedele interprete della pubblica opinione.

§ IV.

Tribunale di Commercio.

Venendo ora, o Signori, a tenervi parola del Tribunale di Commercio, non posso non manifestarvi la pienezza della generale patriottica compiacenza nel vedere come splendidamente ha percorso il primo anno della sua vigorosa infanzia in tutta Italia la nuova legislazione commerciale, che può dirsi una delle più grandiose conquiste della scienza. Ben diceva, or è un anno, in simile ricorrenza solenne, uno de' più eminenti Procuratori Generali del Regno: « La Magistratura saluta nel Codice di Commercio la festa del pensiero, il nuovo trionfo dell'idea legislativa. » Signori, se un anno fa quel saluto era un augurio alla legislazione commerciale che appariva, oggi invece il mio è un saluto di plauso che in nome della Magistatura e del Foro io rivolgo a questo novello Codice per gli splendidi successi in così breve tempo conseguiti. E così pur tropo doveva avvenire; perchè in nessuna regione civile come in Italia si trovano lunghe e splendide tradizioni della scienza commerciale, coltivate da eminenti scrittori e compilatori di leggi, a cominciare da Ansaldo Ansaldi e De Luca, sino a' due giureconsulti di due diverse regioni italiane il De Iorio ed il Baldasseroni. Ed il novello Codice Commerciale italiano è il prodotto d' un dodicennio di profondi studi fatti da uomini eminenti, parte riuniti in Commissioni, e taluni collocati alla superiore direzione dei Dicastero di Grazia e Giustizia. Ed in esso si scorge lo stampo ammoder-

nato dell' antica scuola italiana. Le innovazioni collo stesso apportate sono poi la più indovinata e provvida parola della legge. La quale riconoscendo nel Mercato, nella Borsa e nella Nave le basi fondamentali su cui si svolgono le operazioni commerciali ha reso omaggio alla libertà quando ha respinto l'istituto del registro; si è ispirato a' più progrediti lumi della scienza quando ha risoluto con chiare disposizioni di legge le lunghe dispute sul punto ove deve ritenersi perfezionato il contratto fra assenti, e sul valore probatorio de' telegrammi; ha modificate e ridotte all' esigenze dello sviluppo commerciale moderno le dottrine de' contratti i quali non potevano mantenersi cogl' inapplicabili caratteri del dritto romano; ed ha fatto assumere un assetto veramente ampio e liberale alla vendita, al mandato ed alla società che sono le tre forme giuridiche più comprensive de' contratti con cui funziona la maggior parte dei movimenti commerciali. La medesima ha secondati gli slanci rapidi e sicuri del commercio, accordando all' effetto cambiario uno squisito valore, equipollente a quello de' titoli giudiziari; ha rotto i vincoli de' vecchi pregiudizi col riconoscimento delle società cooperative e colle larghe garenzie accordate al credito, per cui riesce ridondante di pratica verità il famoso motto commerciale « *la parola è danaro.* » Essa ha inoltre modificate quelle disposizioni che sono in relazione colla nuova rivoluzione commerciale marittima, avvenuta colla sostituzione del vapore alla vela; e quindi ha dato il predominio del credito reale rimpetto alla nave, sul credito personale rimpetto all'armatore, e coll' istituto del credito navale ha adombrata sostanzialmente la dottrina dell' ipoteca navale. Signori, molte e molte altre sono le pregevoli innovazioni apportate da questo nostro Codice di Commercio, le quali una continua pratica applicazione metterà sempre più in evidenza.

Esaminiamo ora noi il primo esperimento che questa nuova legislazione ha fatto nel corso dell' anno 1883 nelle manifestazioni della giustizia per mezzo del Tribunale di Commercio di

Bari. Le cause sì di 1ª che di 2ª istanza che han trovato luogo nel ruolo di spedizione, durante il p. p. anno, sono state 477 delle quali solo 71 vennero cancellate dal ruolo per transazioni o recessi, N. 376 furono esaurite con sentenze, e non più che 30 restarono pendenti in fine del detto anno. Quì si fa rilevare che il 1883 segna di sentenze commerciali, un numero perfettamente uguale a quello del precedente anno; ma le cause nella loro introduzione presentano la diminuzione di 24 su quelle del 1882 che furono 501. Ma questa lievissima decrescenza di cause si spiega pe' dubi ed incertezze che paralizzanti si affacciano alle prime interpretazioni di una nuova legge e per le varie antiche contestazioni eliminate colle nuove più chiare e diverse disposizioni legislative.

Sicchè il movimento degli affari giudiziali di commercio in Bari percorre un aumento in misura crescente elevata; per cui se esso trovavasi collocato al 10° posto nello elenco de' 27 Tribunali Commerciali del Regno, pubblicato nel 1879, come alligato al Progetto di Ordinamento giudiziario proposto dal Ministro Taiani; ora forse avrà guadagnato una situazione di priorità più vantaggiosa. In fatti la media quadriennale delle sentenze pronunziate dal Tribunale di Commercio di Bari, segnata in quello elenco colla cifra di 207, si riscontra al disotto di 169 sul numero delle sentenze del p. p. anno, come sopra segnate colla cifra di 376.

Questo aumento sensibilissimo di sentenze commerciali, raggiunto con rapidità straordinaria in questo ultimo quadriennio, accenna a quel titanico risveglio di attività, offerto specialmente dalla città di Bari che a buon dritto può dirsi l'emporio commerciale delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie; e che senza dubbio è destinata a riprodurre e mantenere alte e splendide le antiche tradizioni Commerciali dei Comuni italiani dell' epoca delle prime libertà municipali, quando in queste Puglie sursero i famosi Ordinamenti di Trani, che uniti alle Tavole Amalfitane ed al Capitolare Nautico di Venezia formavano la grandiosa ed imperitura legislazione commerciale d'Italia.

PARTE SECONDA

GIUSTIZIA PENALE

Entriamo ora o Signori nella parte più importante della statistica giudiziaria, ch' è la giustizia penale. La criminalità è la pulsazione più spiccata e sicura d' una società moralmente morbosa. Con un miliardo e più di esseri umani che formano l' intera umanità e che si agitano e vivono sopra una superficie di 317 milioni di kilometri quadrati, con una varietà immensa di zone telluriche, di nature, razze e costumi che si suddividono in tante diverse società, è indispensabile elemento la criminalità, la quale si presenterà sotto disparate multiformi apparenze, ma sussiste sempre e non potrà scomparire giammai.

È legge inesorabile dell' umanità che dal bene germini il male, e viceversa dal male germini il bene. Questa vicenda assidua e lotta fra il bene ed il male è un' alta necessità che risponde alle armoniche leggi dell'Universo. La prevalenza manifesta d' una di queste due forze vi costituisce la misura delle condizioni morali della societá. Quindi il male, e la criminalità ch' è una delle modalità più concrete del male, s' è condizione necessaria di esistenza dell' umanità; può avere delle manifestazioni più o meno numerose e gravi, secondo la diversa influenza delle cause che la producono e di quelle che la combattono.

Sicchè ben dice il Quetelet (a) « la società racchiude in se « i germi di tutt' i delitti che saranno commessi. È ella stessa « che in qualche modo li prepara, ed il colpevole non è che « lo strumento da cui sono eseguiti. Ogni stato sociale suppone « adunque un certo ordine di delitti che risultano, come con- « seguenza necessaria, dalla sua organizzazione. Questa osserva-

a) V. Phis. Soc. 11 ed. V. 1, pag. 97.

« zione che può sembrare a primo aspetto scoraggiatrice, diviene « invece confortante, allorchè la si esamina più dappresso: giac- « chè essa dimostra la possibilità di migliorare gli uomini, mo- « dificando le loro istituzioni, le loro abitudini etc. »

Signori, questa necessità sociale del delitto intesa così sotto una forma scientifica non riproduce il fato cieco d' una volta. A torto quindi si crede con questa necessità venirsi a distruggere nell' uomo l' *io* morale, come si è pur detto che colla necessità della pangenesi e dell' evoluzioni darwiniane si combatta *l'io fisico*, e colla necessità delle forze determinanti sulla volontà umana propugnata dal Prof. Ferri si annienti *l' io psichico*. La necessità quindi non è una parola che deve spaventarci, che anzi essa nelle diverse branche scientifiche è produttrice di grandi concetti. Marcello fra le sue regole scrisse il principio « *necessitas ius constituit.* » Vico affermò che la necessità propriamente detta è prima forza che mantiene l' uomo in società. E la necessità sociale del delitto è una verità reale e non utopistica come la repubblica di Platone la quale non è che un ideale tipico atto ad acuminare le aspirazioni umane alla più alta perfettibilità e nulla più. Così si parla sempre con tanto entusiasmo dei trionfi splendidi della virtù nel secolo di Pericle; pure fu in quell' epoca che mentre Atene profligava i suoi nemici per mare e per terra, Alcibiade si faceva dipingere nudo, Periandro ordinava alle donne corinzie di passeggiare ignude d' intorno al tempio di Venere Afrodite, Socrate bamboleggiava fra le impudiche etère, Strabone chiamava sante le carni di Erice, Pindaro faceva invocazioni ad una donna sfacciata, Temistocle ne mostrava un' altra al suo fianco sul carro per le vie di Atene, e Demostene ne proteggeva e difendeva un' altra innanzi all' Areopago. Questo alito di corruzione greca era necessario nell' ambiente virtuoso in cui viveva quella gloriosa generazione.

Questa necessità ne' fenomeni criminosi della società non risponderà forse a' vagheggiati ideali de' socialisti moderni che colla sostanziale riforma della società sperano far scomparire

tutte le manifestazioni delittuose d' ogni natura; (a) ripugnerà per altro verso alla scuola delle leggi provvidenziali per le quali il Laurent si spinge ad introdurre la teodicea nella storia; ma risulta evidentemente affermata dagli accertamenti esperimentali della scuola matematica, ossia scuola fisico-sociale. Questa scuola attinge le più utili ricerche dalla statistica, stabilendo su' fenomeni costantemente accertati non il nome, le intenzioni e gli atti de' futuri delinquenti; ma il numero, la natura e le oscillazioni delle delinquenze che variamente in diverse zone di territorio, in differenti stagioni dell' anno e con multiformi condizioni antropologiche de' rei, cioè sesso, età, fortuna ed altre, debbono necessariamente verificarsi. Su tali rapporti costanti si fondano le leggi della criminalità, per le quali non si vagola nell' incerto del domani, come diceva anticamente Ovidio

« *requieque sine ulla*
Corpora vertuntur; *nec quod*
fuimusve sumusve
Cras erimus » (b)

Ora, Signori, il linguaggio severo della giustizia rilevato dalla statistica sa scovrire le rughe della società, comunque imbellettata da' cosmettici delle nuove dottrine e della moderna civiltà, ed osa graffiare l'intonaco della simulazione per ricercare le crepe del cuore umano e somministrare allo Stato gli elementi atti allo studio profondo delle riforme sociali. E queste riforme non debbono curare i sintomi morbosi della società, coll' introduzione momentanea d' una legge tassativa e coll' applicazione corrispettiva d' una pena rigorosa per un reato speciale; ma invece fa d'uopo correggano sostanzialmente gli organismi sociali difettosi con leggi a base larga di principî. Per apportare però queste riforme si deve forse sempre demolire tutto il passato, per ricostruire un novello edifizio sociale? Mai no. Que-

a) V. La confutazione di questa dottrina Socialistica, sostennta dal Turati, nel l' uitima opera del Prof. Enrico Ferri « Socialismo e criminalità »

b) Met. L. VX.

sto principio radicalmente sovversivo rende meno facili e più inefficaci le riforme. La massima che per ricostruire debbasi distruggere e per riformare s' abbia a fare una rivoluzione, fu l' idea madre dalla rivoluzione francese che si propagò come il novello credo alla maggior parte delle nazioni europee, ed eccezionalmente anche in Inghilterra ove fu accettato dalla maggioranza degli uomini parlamentari, dalla chiusura della guerra alla fine del regno di Giorgio IV; e venne in seguito lungamente deplorato da quella stessa Inghilterra che in tutte l'epoche ha proclamato ed applicato il principio legislativo di riformare e distruggere ciò che non si può addirittura conservare, a differenza di noi popoli latini che tendiamo a conservare ciò che non giungiamo a distruggere. A questa fondamentale palingenesi legislativa continua ed irrequieta condurrebbe la ingegnosa dottrina moderna d' un esimio avvocato pubblicista, (a) il quale vorrebbe che come spunta una nuova delinquenza corrispondente ad un nuovo dritto che sorge debbano crearsi nuovi istituti di prevenzione e di repressione, per modo che gli organismi sociali per funzionare bene debbano ubbidire alla legge dello adattamento nel clima storico e nello ambiente. Io invece, Signori, ritengo che questo vagheggiato evoluzionismo perenne delle leggi riformatrici dello stato, fatto con rotazioni a brevi intervalli, non risponda a' seri desiderati della scienza. Non tutte le piccole ruote che si rinnovano ne' progressi parziali dello scibile debbono apportare la ricostruzione delle grandi ruote fondamentali della società, fra le quali figurano le leggi penali. Queste invece nella loro parabola trasformatrice comprendono un periodo assai lungo, entro il quale molteplici svolgimenti di forze minime possono ben compiersi senz' alcuno squilibrio nelle funzioni organiche sociali.

Ciò posto, Signori, rileviamo ora le manifestazioni patologiche della società, salvo a designarsi agli studi profondi degli uomini di Stato le vere misure terapeutiche da esperimentare.

a) G. A. Pugliese — Rivista di Giurisprudenza, Trani — Anno VIII — Fasc. VIII, pagina 574

Le funzioni del magistero penale non sono che 4, le quali si svolgono in 4 periodi successivi dell' amministrazione della giustizia, e sono: azione, istruzione, giudizio e pena. La prima ed ultima di queste funzioni entrano nelle attribuzioni esclusive de' rappresentanti del P. Ministero; le altre due, col concorso di questi, vengono disimpegnate da' magistrati giudicanti. Noi quindi con questa classificazione categorica esamineremo l' opera della giustizia penale in questo circondario giudiziario.

§ I.

Azione

Son pervenuti alla cognizione degli uffici del P. Ministero per l' esperimento dell' azione penale, nell' or decorso anno 1883, fatti incriminabili 2255 di cui soli 377 contro ignoti, gli altri proseguiti con azione penale furono in N. di 1878, di cui

75 inviati allo archivio per inesistenza di reato;

57 inviati a' Pretori, perchè ritenuti di titolare loro competenza;

626 inviati al Giudice istruttore;

26 inviati ad altra autorità;

380 inviati con citazione diretta al giudizio del Tribunale;

85 inviati allo stesso giudizio del Tribunale con citazione direttissima;

6 declinati ad un procedimento speciale per contravvenzione alla sorveglianza.

Questi diversi movimenti dati, dietro impulso della Procura del Re, agli affari penali sovradesignati han presentati all'autorità giudiziaria N. 2690 prevenuti, di cui

N. 715 arrestati e

N. 1975 liberi.

I fatti incriminabili, rivelati come sopra al nostro ufficio, esclusi sempre quelli lievi di originario titolo contravvenzionale, van classificati per la natura del reato, come nel seguente prospetto:

1. Contro la sicurezza dello Stato, nessuno;
2. Contro la Religione dello Stato ed altri culti, uno;
3. Ribellione, violenze, oltraggi contro depositari od agenti dell'autorità o della forza pubblica 136;
4. Altri reati contro la pubblica amministrazione 47;
5. Contro la fede pubblica 108;
6. Contro il buon costume 6;
7. Contro la pubblica tranquillità 252;
8. Contro l'ordine delle famiglie 43;
9. Omicidi volontari e ferite seguite da morte 20;
10. Idem. tentati o mancati 15;
11. Omicidi qualificati 7;
12. Idem. tentati o mancati 6;
13. Ferite, percosse ed altre offese volontarie contro le persone 525;
14. Omicidi, ferite e percosse involontarie 28;
15. Diffamazioni, libelli famosi, ingiurie 50;
16. Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine, con omicidio, nessuno.
17. Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine, enza omicidio 14;
18. Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine, tentate o mancate 7;
19, Furti qualificati 338;
20. Idem. tentati o mancati 26;
21. Altri reati contro la proprietà 465;
22. Reati per mezzo della stampa 2;
23. Contravvenzioni e reati preveduti da leggi speciali 136;
24. Fatti non costituenti reati 75;

Reati contro le persone

Reati contro la proprietà

Come ben si vede dalle cifre sovra esposte, le delinquenze, nella prima loro apparizione innanzi alla giustizia presentano nel 1883 una diminuzione di 180 su quelle del 1882, che ammontarono a 2435; però l'anno 1882 portò un aumento di 351 sul precedente 1881. Si rileva inoltre che la criminalità quali-

tativa non ha serbate le medesime variazioni della criminalità quantitativa. In fatti il numero de' crimini del 1883 non presenta l'istesso rapporto proporzionale di decrescenza sull'anno 1882; laddove un movimento inverso ha subìto la cifra dei delitti in questi due ultimi anni scorsi. Or, queste oscillazioni sussultuarie non alterano l'elevato livello attuale della criminalità in questo circondario giudiziario, corrispondente alle zone criminali fissate nelle complessive risultanze statistiche del regno. Sicchè quel primato della criminalità tanto deplorato in Italia in rapporto alle altre nazioni civili d'Europa non è ancora cominciato a scomparire.

Giova però a noi rilevare più da vicino il nostro ambiente morale e misurare la forza della criminalità in rapporto alla popolazione. Gli ultimi dati comparati, (a) raccolti sull'anno 1882 dànno di criminalità per tutta la regione pugliese l' 1,57 per ogni cento abitanti; rapporto complesso che si riparte per la media uniforme dell' 1,42 per le due Provincie di Bari e di Terra d'Otranto e dell' 1,95 per la Capitanata. E risolvendo questi quozienti provinciali in altri più specifici e parziali, in relazione delle circoscrizioni circondariali giudiziarie, abbiamo ancora che il circondario di Lucera comprendendo l'intera Provincia di Foggia si mantiene nel rapporto percentuale verso la popolazione dell' 1,95, quello di Trani segna l' 1,21, quello di Taranto l' 1,68, quello di Lecce l' 1,32, quello di Bari 0,95. Nel decorso 1883 non potendo esporvi i dati comparati, posso accettarvi solo che il Circondario di Bari, sovra la popolazione di 371,364 abitanti, segna la criminalità in rapporto percentuale del 0,78. Sicchè possiamo ben conoscere su questi elementi statistici qual'è l'atmosfera morale che ci circonda nella diversa lunghezza de' raggi orizontali su cui abbiam portate le nostre osservazioni. E riflettiamo con compiacenza che il circondario di Bari, per effetto di queste relazioni della cri-

a) V. G. A. Pugliese — Citata Rivista di Giurisprudenza, Anno VIII, Frasc. VIII, pag. 582.

minalità verso la popolazione, che sono le più adequate e perfette negli studi statistici, da qualche anno a questa parte, ha conquistata la posizione più vantaggiosa, nella regione pugliese. E ritengo che questo risultato si è raggiunto, mercè l'unico fattore specifico, ch'è la più ampia ed intensa operosità de' suoi naturali, operosità che si alimenta con impulso progressivo nella città di Bari, e da questa si propaga a' paesi del suo circondario con forza proporzionale alla dipendenza ed alle distanze. E fo notare che per molti anni precedenti questo posto privilegiato nella zona morale delle Puglie, fu tenuto dal circondario di Lecce, per la proverbiale mitezza de' costumi e pe' tradizionali sistemi agricoli più moralizzatori e perfetti, consistenti nell'uso vasto delle colonìe colla partecipazione cointeressata de' contadini mezzaioli a' prodotti del suolo. Invece è stata sempre la Capitanata, in queste contrade pugliesi, la provincia che ha fornito più grande contigente di criminalità alle statistiche, pel clima, pei costumi, pe' latifondi numerosi concentrati in poche mani, pe' grandi demani comunali non svincolati, per i reliquati del Tavoliere di Puglia e per le accidentalità del suo territorio, il quale attraversato da fiumi e delineato dalle ultime catene de' subappennini e dal promontorio garganico, offre viabilità scarsa e difficile, con mancanza di scambi industriali e commerciali e con scarsa assimilazione di vita.

Ed ora, Signori, approfondiamo ancor più i significati delle cifre sottoponendo queste allo esame di altre relazioni di numeri importantissimi. Lo spaventevole aumento della criminalità verificatosi durante il passato ventennio in Italia col rapporto dell'aumento della popolazione è stato senza dubbio tale da impensierire pubblicisti e statisti. In fatti durante questo periodo quadrilustre, la popolazione italiana presenta un aumento percentuale aritmetico del 6,66 mentre la criminalità si è più che quintuplicata.

Gravissimo risultato se si confronta pure con quel fenomeno eccezionale che si cita dagli scrittori di statistica, verificatosi

in Inghilterra ne' 30 anni interceduti dal 1811 al 1841 quando la popolazione crebbe del 56 o 57 per cento, ed i reati del 420 per cento. (a) Or analizziamo con maggiore attendibilità questi risultati a più brevi periodi di tempo per discendere a più interessanti limiti di spazio. In Italia l'aumento della popolazione pel primo decennio dal 1861 al 1871 rappresenta il 7,13 per 100, e pel secondo decennio del 6,19 per 100. Invece la Provincia di Bari che nel ventennio segna l'aumento della popolazione nella cifra di 10,72 per 100; figura poi nel primo decennio col rapporto percentuale aritmetico del 9,04, e nel secondo del 12,40.

E per questo singolare aumento di popolazione provinciale ha contribuito precipuamente la città di Bari, che d'unita a Milano figura fra le due prime che hanno avuto sviluppo di popolazione superiore a tutte le altre città d'Italia, giusta le risultanze dell'ultimo censimento del regno, figurando la città di Bari nel censimento del 1871 per una popolazione di 50524 abitanti, mentre in quello del 1881 porta la cifra di 60080. Intanto si è ricavato che l'aumento spaventevole della criminalità non si mantiene nel secondo decennio coi medesimi ardui rapporti come nel primo decennio.

Sono fenomeni seri, o Signori, che non possono sfuggire alle osservazioni più attendibili.

Coll'ultima rivoluzione italiana cominciarono ad impiantarsi nel nuovo nostro Stato le istituzioni liberali. Per trovare queste il loro assetto dovettero da principio incontrare molti e gravi spostamenti ed accidentalità economiche e morali, gli slanci multiformi della libertà furono incomposti per andarsi a poco a poco infrenando e correggendo; i fattori della civiltà svilupparono da principio una forza tortuosa e debole fra tanti ostacoli e contrasti che incontravano sulla via, per la decomposizione de' vecchi elementi marci e scadenti e per la difficile

a) Dati statistici riportati nella Relazione statistica del Comm. Giuseppe Miraglia fatta nel 1882 a Trani, pag. 10.

ricostruzione dei nuovi. Ed in questo stato d' incubazione e rigenerazione sociale dobbiamo trovare un periodo di perturbazione che paralizzi l'efficacia della prosperità sull'aumento della popolazione, e nello stesso tempo moltiplichi il valore reale delle tendenze criminose. Ma di questo periodo ventennale, nel secondo decennio la forza ascensiva della criminalità si riscontra minore che nel primo decennio, per effetto del progressivo esaurimento della saturazione criminosa.

Si spiegano così quei giudaici amplessi più o meno stretti che la criminalità comparte alla libertà ed alla civiltà. E ci troviamo ora al punto di fornire una soluzione accettabile a que' problemi tanto dibattuti e così diversamente sciolti da publicisti e statisti di diverse scuole.

Si è detto: la libertà e la civiltà sono aspirazioni ed obbiettivi di perfezione sociale che si conquistano a prezzo di lotte, martirî e trionfi; ma a che pro ambirli, quando questi debbono trascinare seco loro la più truce criminalità e lasciare sulla via che percorrono le tracce profonde della demoralizzazione?

Ma, Signori, ci vuole il passaggio ed il sacrifizio di più generazioni, perchè questa parabola di saturazione criminosa sia pienamente compita.

La libertà, Signori, io diceva un'altra volta, è come il vino generoso di cui l'uso sobrio e temperato corrobora, e l'abuso ubriaca. L'ebrezza della libertà è il primo fenomeno che si presenta ne' popoli che passano dallo stato di assolutismo a quello delle libere istituzioni; ed essa porta un periodo di recrudescente criminalità. Ricordiamoci con quali apparecchi di clamorosi delinquenze apparve la libertà in Francia allo spirare del secolo passato. Durante quella grande rivoluzione, quando gli operai de' sobborghi di Saint-Morceau e di Saint-Antoine marciavano co' gonfaloni della libertà all'assalto delle Tuilleries, i settembrini portavano sulla picca la testa della Principessa di Lamballe; Luigi XVI e Maria Antonietta montavano sul patibolo; Robespierre, Danton e Saint-Iuste tuonavano dalla

tribuna della Convenzione; Marat spirava sotto il pugnale di Carlotta Corday, ed il giovane Duca di Normandia, il figlio del re decaduto, moriva di stenti nel bugigattolo d' un ciabattino. Sulle strade, nelle piazze, ne' clubs e ne' pubblici uffici con questi emulativi impulsi di ferocia i più arditi e facinorosi della plebe imponevano colla forza la loro volontà, ed i delitti si moltiplicavano. Contemporaneamente intanto la bandiera nera innalzata dall'Hotel de la Ville annunziava che la patria era in pericolo, ed al grido glorioso della libertà i giovani volontari vincevano a Fleury, a Jemappes e a Valmy. Quell'accordo di atti magnanimi in mezzo a' più satannici baccanali di sangue sono la pagina più eloquente d'un primo periodo di ebrezza della libertà. Ma a questo periodo ne succede sempre un altro che svolge intera la saturazione criminosa. È dopo questo secondo periodo che si debbono vagliare gli effetti delle istituzioni liberali sulla criminalità.

La libertà invece io v'ho detto, Signori, sorbita a sorsi come il vino generoso corrobora, e sfugge a' repentini fermenti d'una perturbazione sociale ed al musso violento delle spettacolose rivoluzioni. Così in Inghilterra la libertà fu largita ed acquisita a piccoli frammenti. Si cominciò fin dall' undecimo secolo colla Charta Libertatum in cui Enrico I. fece qualche lieve concessione al popolo ch'egli si volea propiziare per farsi perdonare la colpa d'aver tolto il trono al fratello. Indi con lento progresso si giunse al tredicesimo secolo in cui si proclamò da re Giovanni la Magna Charta. Questa in seguito fu modificata ed allargata sempre con novelle franchigie, fino a prodursi nel 1832 la lentamente preparata evoluzione politico-legislativa col famoso Bill di riforma elettorale del celebre Conte Grey. Or questo corso calmo e lentamente progressivo della libertà ha tracciato in Inghilterra un procedimento della criminalità inverso di quello della Francia ed anche dell'Italia; perchè colà, come dice un illustre scrittore di statistica, ad ogni passo della libertà corrisponde una fase di decrescenza nella criminalità.

Così, del pari Signori, non riuscirà paradossale il fenomeno di vedere che, dandosi impulso energico alla civiltà, si debba incontrare un primo periodo non breve di aumento di criminalità. La civiltà, sdoganando pensiero ed azione da vincoli e pastoie, produce un ampio svolgimento di tutte le branche dell' attività; e quindi colla ricchezza incoraggiata e diffusa, col lusso che cresce e si propaga, co' bisogni che si moltiplicano, sorge la smania invadente de' forti e subiti guadagni, e ne derivano maggiori gl' incentivi e più numerose le occasioni che spingono al delitto.

Se colla civiltà però si hanno, pel grande sviluppo delle idee, questi rapidi progressi materiali ed economici; in seno alla stessa civiltà vi sono i germi pure dei progressi morali i quali di loro natura sono meno mobili ed hanno uno svolgimento assai lento, come sono d' ordinario lentamente progressivi gli elementi sostanziali nella natura e nella storia. Ben dice quindi un eminente magistrato, pur riconoscendo nel primo periodo della rigenerazione italiana collo splendido svolgimento della civiltà un aumento grandissimo di criminalità: « Nondimeno la « civiltà ha in se l' originaria tendenza alla diminuzione dei « reati, perchè mira a rendere il costume più umano, più forti « i vincoli sociali, maggiore la quantità de' mezzi alla vita, più « perfetta la difesa contro il maleficio. Quando la educazione « si svolga insieme alla cultura; la produzione de' beni divenga « più abbondante e la circolazione più rapida e viva, quando « la distribuzione si allontani il meno possibile da' principî di « giustizia, ed il consumo non sia improduttivo in ampie pro- « porzioni; quando in ultimo la legislazione sia saviamente ri- « formatrice, la prevenzione intelligente ed operosa, la repres- « sione pronta e sicura, questa tendenza della civiltà per recarsi « in atto e produrre benefici effetti troverà condizioni molto più « opportune ed omogenee che oggi non sono. » (a)

a) Comm. G. Miraglia. Citata Relazione Statistica pel Distretto delle Puglie letta a Trani nel gennaio 1882.

Sicchè o Signori, ora appare facile la soluzione del problema proposto, e potremo ben affermare che quando gli elementi intellettuali ed economici si saranno messi in perfetto equilibrio cogli elementi morali in seno alla civiltà, allora questa potrà segnare l' abbassamento progressivo della criminalità. Ma nel periodo che percorriamo, la civiltà subisce una grande ed interna lotta fra queste due correnti di elementi diversi che tendono a livellarsi fra loro.

E non è questa la sola brusca lotta a cui ora assiste la moderna civiltà. In vero, mentre si proclama nel dritto pubblico interno l' uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, che è la più squisita formola statutaria della forza del dritto; invece nel dritto pubblico internazionale prevale la più spiccata manifestazione del dritto della forza. Per lo che nè le Note palinodiche d' una diplomazia dissimulatrice, nè gli artifici pomposi e fragili de' Congressi e de' Trattati valgono a menomare il reale predominio delle nazioni più forti ne' conflitti che crea la famosa formola ironica dell' equilibrio europeo. Ed a lacerare poi pagina per pagina que' trattati si foggiano e si pretestano le necessarie propagande civilizzatrici e coloniali per nascondere le più arbitrarie conquiste, fatte cogli argomenti convincentissimi delle carneficine più barbare e de' bombardamenti. E quando le gelose paci armate si rompono per dar luogo all' *ultima ratio* della guerra, oh! allora le affermazioni applicate della forza più brutale sono spaventevoli! fra gli eserciti combattenti è vanto strategico l' ottenere colla superiorità di numero, colla maggiore perfezione di armi e con ogni vantaggio di violenza materiale la vittoria ad ogni costo, senza il menomo scrupolo per l' uso delle sorprese, delle insidie, delle imboscate, degli agguati che fra privati cittadini costituirebbero l' assassinio, laddove colle teorie attuali della guerra formano la gloria de' grandi Capitani.

E vedete, Signori, altro bizzarro contrasto! Mentre si assottiglia la scienza per trovare invenzioni ardite a perfezionare i mezzi guerreschi di distruzione, quel combattente che con im-

petuosa sevizia si è cercato di uccidere, non appena cade a terra ferito si vuol sottrarre alla morte; e sorge col simbolo della Croce Rossa la istituzione internazionale ospitaliera che protegge e cura tutte le vittime della guerra.

Ed altra antitesi mostruosa si osserva nel campo economico. Mentre si acumina l' ingegno con molteplici impulsi per tentare le fonti de' grandi guadagni bene spesso a prezzo di delittuose compromissioni; d' altra parte non appena si ascolta l' annuncio d' una grande catastrofe, sorge e si propaga spontaneo e pronto un sentimento di generosa fratellanza cosmopolita fra tutte le nazioni civili, e si accumulano con entusiasmo i milioni destinati alla più larga beneficenza.

Signori, rileviamo ora queste angolose antitesi della civiltà e contentiamoci d' invocare ad un altro periodo storico l' equilibrio dinamico nelle lotte della vita e dell' umanità. Vittor Hugo e Lesseps profetizzano questo splendido momento storico nel prossimo 20.° secolo.

Venendo poi agli argomenti più attendibili della giustizia, esaminiamo brevemente le precipue cause per cui la criminalità monta e monta sempre, per cui si potrebbe esclamare col Carducci: liberateci da questo fango che sale, che sale, che sale.

Il grido appassionato degli umanisti si ripercuote sempre con enfatiche declamazioni: Miseria ed ignoranza, ecco le due famose Erinni che soffiano nelle più perverse passioni, e rinfocolano e moltiplicano le multiformi delinquenze. Combattetele, si dice, a tutta oltranza ed avrete assicurato alla società il predominio della virtù sul malefizio. Signori, attraverso queste liriche aspirazioni raccogliamo la verità positiva.

È un bel dire: distruggete la miseria. Essa risale persino all' infanzia dell'umana società. Oltre i libri di Giobbe, abbiamo il mito poetico di Platone che, nel banchetto dell' Olimpo per la nascita di Venere, fece comparire una donna pallida e dimessa a chiedere gli avanzi della mensa: era la Miseria nata ad un parto colla Voluttà. Nel mondo antico, e poi nella clas-

sica Grecia la povertà e la miseria erano la regola generale ed il mestiere de' più, e l' agiatezza era l' eccezione e la condizione de' pochi privilegiati.

In Roma pure la mendicità prevalse come la condizione della maggioranza. Spesso il popolo affamato tumultuando commise eccessi scandalosi compromettendo l' esistenza dello Stato: le guerre civili soventi volte furono provocate da una plebe famelica e fremente. La sapienza romana non trovò altri rimedi a quel male che il Dritto feciale ed il Santuario di Giove Ospitale. I Tribuni invocarono spesso la legge agraria con lotte, il più delle volte infeconde; ma la plebe percorreva altre vie più facili, e la folla de' clienti e de' mendichi vendeva a' candidati delle magistrature i suoi voti, e l' usurpatore vinceva i rivali colla munificenza, offrendo alle turbe « *panem et circenses.* » Fu il Cristianesimo che alla inconsulta munificenza pagana sostituì la Carità; e come i soccorsi intemperanti aveano prodotta la corruzione, così i soccorsi spontanei e disinteressati crearono e cementarono le fratellanze. Ed allora la povertà fu sollevata e protetta, e per lungo tempo concorse al movimento moralizzatore sociale. Ma in seguito poi fu troppo incoraggiata ed assunse ampie proporzioni speculative e corruttrici da spaventare. Nel medio evo la società europea divenne una società di mendicanti. Mendicava il Barone un Castello dal Principe, e poi pasceva per isfarzo nelle sue corti bandite centinaia di bocche. Mendicava l' ebreo girovago o con reali o con finti bisogni. Mendicavano i monaci per soccorrere i poveri. Mendicavano gli studenti per mantenersi nelle Università. Tutti mendicavano, tutti ricevevano e facevano l' elemosina. Poi nel XVI. secolo, colla rinnovazione sociale dopo la caduta del medio evo, la Carità si trasformò in Beneficenza, ed allora il pauperismo divenne uno de' più importanti problemi scientifici e politici.

Sorvolo ora sulle diverse fasi che percorse questo problema nelle civili nazioni d' Europa: come in Inghilterra a cominciare dall' editto pauperario, per poi passare alle agitazioni

de' filantropi ed economisti, quali Locke, Firmin, Ruggels ed altri, fino a giungere ad Adamo Smith; in Francia co' quesiti trattati dalle accademie di Besançon, di Macon e di Parigi e colle dottrine successivamente proclamate da Chamousset e Lavoisier, sino alla famosa rivoluzione che entusiasmò i filantropi da una parte e destò gli utopisti dall' altra; ed in Italia ove, senza tener conto delle vecchie scuole, abbiamo l'epoca delle massime novatrici del Morichini, e poi lo splendido stadio attuale, co' moderni lumi delle scienze economiche, così ampiamente fecondati ed applicati nel regno da un Boccardo, da un Rossi, da un Lampertico, da un Luzzati.

Questi economisti eminenti, apostoli delle novelle idee, han risoluto fra noi il problema del pauperismo; giacchè ora nella società è quasi scomparso il mendico, prevale solo la falange degli spostati. Combattere la pericolosa condizione degli spostati è ora il sublime scopo di questi corifei della scienza, non solo nel campo del pensiero, ma ancora in quello dell' azione. Tanto essi raggiungono cogli slanci disciplinati d' una beneficenza organata negl'istituti di previdenza da essi commendati, e col nuovo vangelo del lavoro, del risparmio e dell'associazione, svolto in applicazioni multiformi, fra cui le banche popolari ed agricole e le unioni cooperative, mercè la più efficace espansione impiantate. Il grandioso sviluppo che per opera di questi uomini eminenti ha avuto in pochi anni l'Italia nelle istituzioni economiche private è stato recentemente rilevato ed ammirato da uno de' più illustri economisti della Francia, Leon Say che, dopo una breve escursione fatta nelle regioni settentrionali del nostro regno, ha esposto gli studi e le osservazioni più diligenti in lunghi articoli pubblicati nel giornale de' Debats, con nobili e generose frasi di sentito elogio verso l' Italia ch' egli per questa branca di progredita attività sociale propone come modello alla sua Francia. Ed in ciò egli concorda perfettamente cogli altri due sommi uomini della Francia, Edmondo About e Laboulaye che precedentemente han portato sull' Italia economica i medesimi lusinghieri giudizi.

E queste ardite iniziative private han richiamata l'energica ingerenza dello Stato; la quale, come è indispensabile a dirigere il movimento intellettuale ed il movimento agricolo, così ritengo esser anche richiesta per l' indirizzo del movimento economico del regno: osteggio con ciò la dottrina dell' individualismo assoluto, senza dividere però pienamente i principî dei fautori più accaniti della statolatria. Ed a provvedere alle condizioni di questa innumerevole classe dagli spostati, ora quasi tutti gli Stati civili di Europa han riconosciuta la necessità d' una legislazione sociale; e questa si comincia ad introdurre in tutte le diverse branche di applicazione, designate dalla scienza, cioè nelle leggi di prevenzione o di polizia industriale, in quelle de' risarcimenti o compensi, e nelle altre d' integrazione o distribuzione de' frutti del lavoro e dell'attività umana.

E fra noi lo Stato non resta indietro nelle iniziative dei più efficaci esperimenti, cogl' istituti protettivi ed emancipatori, coll' inchiesta agricola, colle proposte leggi di riforme sociali, e colle altre sugli scioperi, su' probiviri e sul lavoro delle donne e de' fanciulli; le quali, insieme ad altre, ci auguriamo vengano sollecitamente approvate, per scongiurare e rendere infecondi i conati di coloro che col vessillo della emancipazione del proletariato, cercano di demolire i più fondamentali istituti sociali, la famiglia, la religione, la patria, lo Stato, e proclamano sovversive dottrine livellatrici da concretarsi nella vagheggiata eguaglianza economica, ch' è l' ultima e più enfatica espressione del socialismo.

L' altro spettro de' riformatori sociali è la ignoranza. Essa si combatte a tutta oltranza da tutte le nazioni civili, e ne' bilanci della P. Istruzione di tutti gli Stati moderni europei si compulsano i milioni per incoraggiare e proteggere la più ampia e perfetta cultura. Gli ultimi progetti del governo italiano tendono a costituire la P. Istruzione colla Università del popolo alla base della piramide, colla istruzione secondaria del Comune e della Provincia nel mezzo, e nel vertice colla scuola libera, e la libera scienza.

Con tutti questi sforzi però, a prescindere da' grandi indirizzi della coltura superiore, l'ignoranza si mantiene in molto alti livelli. Infatti gli analfabeti ora in Italia rappresentano il 67,26 per ogni 100 abitanti, mentre nel 1871, cioè pria dell'ultimo decennio figuravano col 72,96 per 100 e nel 1861, cioè al cominciar del primo decennio del nuovo ordine politico, si trovavano in ragione del 78,06 per 100. Proporzioni di analfabetismo che si riscontrano con piccola differenza ne' rapporti specifici di questa Provincia la quale nel 1861 dava l'88,49 per cento abitanti, nel 1871 figurava coll' 85,84 per 100, e nel 1881 coll' 84,16 per 100.

Il progressivo impulso dato agli asili d' infanzia ed alle scuole elementari, specialmente colla legge dell' istruzione obbligatoria, non ha dato que' felici risultati che si attendevano. E sotto questo rapporto se la media percentuale del regno è bassa, più bassa è quella di questa Provincia. Infatti, il numero massimo degli alunni iscritti nelle scuole elementari del regno ascende a 1,928,706 che in rapporto alla popolazione corrisponde in ragione del 6,78 per 100, laddove nella Provincia di Bari con un numero di obbligati di 46403 corrispondente al rapporto del 6,80 per ogni 100 abitanti, si han soli 26936 iscritti che stanno in rapporto della popolazione col 3,59 per 100. Così in 1566 asili del regno si contano i fanciulli che li frequentano in numero di 183809 che sono in ragione di 0,65 per 100 abitanti; laddove nella Provincia di Bari de' 37 asili esistenti i frequentatori ascendono a 4781 che rispondono al rapporto percentuale verso la popolazione del 0,78.

Risulta quindi dimostrato da' dati statistici sovra esposti che, con tutta la più efficace influenza delle leggi ed ingerenza dello Stato, il movimento della pubblica istruzione fa scarsi progressi fra noi, per le tenaci tradizioni di oscurantismo, triste retaggio de' passati governi assoluti che dominavano in quasi tutte le regioni italiane; tradizioni non ancora interamente scomparse col soffio unificatore e liberale delle novelle istituzioni nazionali

E queste ardite iniziative private
ingerenza dello Stato; la quale, com
gere il movimento intellettuale ed i
ritengo esser anche richiesta per l
economico del regno: osteggio con
dualismo assoluto, senza dividere p
fautori più accaniti della statolatr
dizioni di questa innumerevole cla
tutti gli Stati civili di Europa
d'una legislazione sociale; e que
in tutte le diverse branche di
scienza, cioè nelle leggi di prev
in quelle de' risarcimenti o co
zione o distribuzione de' frutti

E fra noi lo Stato non r
più efficaci esperimenti, cogl'
coll' inchiesta agricola, colle
e colle altre sugli scioperi, su
e de' fanciulli; le quali, ins
sollecitamente approvate, p
conati di coloro che col v
letariato, cercano di demo
la famiglia, la religione,
versive dottrine livellatrici
glianza economica, ch'è
socialismo.

L'altro spettro de'
si combatte a tutta
lanci della P. Istru
compulsano i milio
e perfetta cultura
dono a costitu
alla base della
e della

[illegible]

[illegible] Cesare [illegible] Cesare [illegible] do che [illegible] la società [illegible] nue e [illegible] di nelle [illegible] o d'entusiasmo [illegible] lo scoraggiamento [illegible] Il Nula [illegible] una turba [illegible] di [illegible] numerevoli [illegible] scente e [illegible] in giorno [illegible] uomini.

[illegible] i grandi [illegible] Il [illegible] in Francia [illegible] radicale [illegible] I [illegible] Clarendon [illegible] Wilkes [illegible] Chatham [illegible] come [illegible] Rousseau [illegible] Turgot [illegible]

Ma, o Signori, è poi vero che questa istruzione, tanto incoraggiata e diffusa da' governi più civili sia una potenza sottrattiva di criminalità? L'affermativa sembrerebbe un assioma, e pure su questo campo sorge uno de' più ardui problemi de' pubblicisti e statisti. Che Montesquieu a' suoi tempi abbia esclamato « Amo i contadini, perchè non sono abbastanza istruiti per ragionare a rovescio » io lo comprendo; che contemporaneamente Voltaire abbia ritenuto simultaneo l'incremento della cultura e quello della delinquenza, io pure lo intendo. Sì l'uno, che l'altro riteneano la cultura alimento degli eletti e patrimonio delle classi dirigenti nella società. Ma quel che sopprende si è che ai giorni nostri lo Spencer abbia sostenuto essere una superstizione del secolo la voluta influenza benefica della coltura sulla criminalità, ed il Guerry ed il Michel abbian voluto dimostrare che gli effetti moralizzatori dell' istruzione siano smentiti dai fatti, rilevati ne' lavori statistici con la più accurata esattezza acclarati.

Io invece, o Signori, in altra solenne simile occasione sostenni la contraria sentenza, appoggiata sui rapporti razionali e comparati della statistica, e sull' autorità di molti illustri scrittori. Dirò ora solo di fuga, che se non rispondono ad una concreta e palpabile verità le enfatiche formule: che ogni aumento nel bilancio della pubblica istruzione trovi riscontro in una diminuzione nel bilancio della criminalità, e che ogni scuola che si apre risponda ad una prigione che si chiude; è senza dubbio non astrattamente, ma praticamente vero che la istruzione, ridotta eminentemente educativa, raggiungerà l' ideale dei moderni governi illuminati che mirano precipuamente a sollevare i livelli morali della società.

Ed in vero, se uno dei principali fattori della civiltà è la istruzione, questa deve indispensabilmente seguire lo stesso sviluppo e subire le stesse fasi che quella percorre. E così la istruzione nel 1° suo periodo di sviluppo alimenterà con maggiore incremento la materiale prosperità, mentre l' elemento morale, per legge inevitabile progredirà a rilento. Per lo che

sarà compito supremo dello Stato quello di rendere la scuola non solo istruttiva, ma eziandio educativa.

Ad allontanare intanto gli effetti d'un' efficace influenza dell' elemento morale educativo nella società concorre straordinariamente uno speciale indirizzo moderno della scienza, messo sovra un sentiero sdrucciolo di progresso sconfinato e scorretto, tendente all' ateismo ed al materialismo. Che la scienza debba essere emancipata e separata dal principio religioso, è fuori dubbio una delle più splendide conquiste della moderna civiltà; nè io pretenderei di far ritorno all'epoca medioevale, quando la fede dominava la scienza e l'esperienza, l'autorità bibblica era il fondamento della verità ed i fatti cedevano alle dogmatiche definizioni. Ma questa emancipazione della scienza, trasfusa con una corretta applicazione nel nostro dritto pubblico interno, per mezzo della formola Cavouriana « libera chiesa in libero Stato » riproduzione più sviluppata del pensiero Dantesco, espresso nelle classiche parole « Cesare è pecora spirituale di Pietro ch' è suddito temporale di Cesare » traccia una linea di demarcazione completa per modo che se la scienza invade e combatte violentemente la religione, la società ne rimane scossa e squilibrata. Or, queste tendenze atee e materialistiche della scienza, propagate con idee fosforescenti nelle classi culte, e diffuse, e popolarizzate con facile sentimento d'entusiasmo nelle grandi masse, creano i più grandi fomiti dello scoraggiamento e della demoralizzazione. E perciò, o Signori, il Nulla ed il Satana che sono i due idoli del giorno, contano una turba immensa di cultori, e non si saziano mai delle innumerevoli vittime che ad essi immolano la criminalità crescente e la fatale aberrazione umana che moltiplica di giorno in giorno il numero de' suicidi.

I veri, i grandi liberi pensatori da cui s' iniziò ne' secoli XVII e XVIII in Inghilterra ed in Francia il più radicale movimento di rinnovazione contro il cristianesimo, cristallizzato nelle diverse ortodossie, i Clarendon i Willaston, i Chubb, i Bolingtbrotke; come i Voltaire, i Rousseau i Turgot furono tei-

sti: e Voltaire, come dice l' epitaffio che si scolpì sul suo sepolcro, passò tutta la vita a combattere l'ateismo. Così nell'epoca attuale i più radicali pensatori ritengono pure necessario un principio religioso nella società. Vi cito l'On. Bovio, il quale in un discorso fatto a Siena nell'agosto del 1881 deplorava che le attuali generazioni d'Italia, specie le più giovani, siano incredule; mostrò l'incredulità esser meramente negativa e perciò infeconda; onde proclamò la necessità di riaffermare l'ideale religioso dei giovani; del deperimento di ogni ideale mostrò le pruove e le conseguenze. Io, Signori non entro a discutere quale sia la religione che invocava Bovio, e quale quella che ritengo perfetta: sarebbero disquisizioni teologiche inoportune che ricorderebbero le dipsute fra cattolici ed ugonotti che in altri tempi si agitavano in tempestose e cruente lotte. Sostengo solo che una religione è d' uopo che vi sia. E l' On. Crispi, nell' ultimo suo discorso politico, pronunziato a Palermo, dichiarava apertamente che « non può esistere società senza religione: » e questo era uno de' principii fondamentali del programma di governo suo e de' suoi amici politici attuali.

La religione, o Signori, si combatte più col beffardo sogghigno Boccacciano che cogli scismi, più coll' indifferentismo come ora domina a base larga in Italia, che colle giacobine aggressioni. E da questo indifferentismo all' assoluta negazione d' ogni religione il passo è facile e breve.

Oltre del principio religioso due altri punti importantissimi su cui esperimentare la forza educativa moralizzatrice della società sono, la donna ed il fanciullo.

La donna, o Signori, questo essere-mito nell' Eva, tipo misterioso biblico sentimentale nella Maria, ed ora fantasma, angelo e demone nell' umanità, ha sempre occupato le menti ed i cuori degli esseri del sesso forte i quali ora l' hanno avvilita ed assimilata a' bruti, ed ora le han tributato un culto cavalleresco e civile.

Plutarco proclamava l' assioma, esser la donna indegna di

ogni affezione. Eschilo esclamava « Donne creature insopportabili, sesso odiato da' savii, con cui non si dovrebbe abitare mai, primo flagello d'una famiglia e d'uno Stato. » Esiodo raccontava a chi non lo sapesse, che da Pandòra venne la razza della donna. Invece Giorgio Sand e Morelli e la loro scuola al giorno d'oggi pretendono emancipare la donna, assimilandola interamente all' uomo. Quante fasi stranamente diverse ha subìto in tutti i tempi la donna!

Presso tntt' i popoli dell' antichità era ammessa la vendita della donna: la vendeva il padre allo sposo, la vendeva o la uccideva a suo piacimento il marito. Ed il matrimonio presso i popoli dell' Asia era un lungo e spaventoso martirio per la donna, la quale invecchiando era destinata ad essere strangolata. I tartari obbligavano la moglie a lasciarsi bruciare sul rogo in cui ardeva il cadavere del marito. In Atene la donna si comprava per averne figliuoli, colla facoltà di cacciarla immediatamente dopo, o di distruggerla, assimilando la moglie alla schiava. A Roma l' uomo cui si era accordato il diritto di far divorzio, abusava della donna troppo largamente. Sulpicio cacciò la sua donna, perchè la scontrò nella contrada senza velo sul capo; Paolo Emilio a colui che lo interrogò perché avesse divorziato colla sua, rispose sorridendo: « Per Ercole io ho fatto quello che si fa con una scarpa quando fa male al piede; » e Publio, al dire di Giovenale, nel ripudiare la sua, non fece altro che farle dire da uno de' suoi schiavi: « donna voi vi soffiate il naso troppo spesso, andatevene incontanente, noi aspettiamo un naso meno umido da surrogarvi. » La donna romana del popolo poi sottostava al più grave de' supplizi, a quello di vedersi strappare i propri figli, e se il padre li abbandonava per terra, appena nati, od erano strangolati, od esposti al *velabro*, ovvero gettati come immondizia nella *cloaca massima* o nel Tevere. Il Cristianesimo tolse la donna dallo stato di brutalità, la nobilitò nella società, la sublimò nella famiglia. Successe l' epoca medioevale, e la ragione cavalleresca sollevò la

donna sugli altari dell' amore, e la fece arbitra della vita degli uomini nobili che andavano ad inchinarsi a' piedi delle belle castellane. Una fanatica moderna scuola di umanisti proclama la pronta emancipazione della donna, assimilandola all' uomo nella pienezza de' dritti sociali: e di recente abbiam veduto quanto si è discusso prima che il rispettabile Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino si risolvesse a riggettare la dimanda d' una donna laureata che volea essere elencata nell' albo degli Avvocati.

Signori, freno alle esagerazioni, dico io: coltivate la mente della donna con sobria e gastigata istruzione, ma perfezionate precipuamente il suo cuore ne' sentimenti più delicati della virtù. Non la togliete dalla sublime sua missione di educatrice affettuosa della famiglia, se non volete corrompere la sua natura, ed incontrarla più spesso depravata ne' solenni suoi uffizi di madre, di sposa e di sorella. E questi, Signori, non sono moniti e giudizi che io enuncio; ma verità luminosamente appoggiate dalle moderne osservazioni esperimentali. Il Messadaglia ricava da ineluttabili dati statistici, che il grado di criminalità della donna è assai maggiore ne' luoghi ove i suoi dritti e le sue abitudini più si avvicinano a quelli degli uomini, e ch' essa ne' piccoli centri e ne' paesi rurali, ov' è destinata ad una vita più ritirata e casalinga, offre contingenti minori di delinquenza che nelle grandi città. Ed a ribadire questo medesimo assunto soccorre l' altro eloquente elemento, rilevato negli ultimi lavori statistici del regno, che cioè, fra' delinquenti quelli che hanno famiglia, rappresentano il 26 per 100, ed il 74 per 100 gli altri che non l' hanno. Inoltre il Lombroso afferma, che il matrimonio e la famiglia sono il miglior preservativo del delitto. Come il Mayr nota, che la maggiore proclività a delinquere si manifesta ne' primi anni giovanili dell'uomo, quando comincia a sottrarsi dalla dipendenza de' genitori, e non ha ancor contratti vincoli d' una nuova famiglia.

Non si può quindi non riconoscere, o Signori, nella donna,

formata alla scuola della famiglia uno de' fattori più potenti dell' educazione morale della società. Ma non in quella donna fantastica Aleardiana cui dall' amante si dà per pasto un po di pan spezzato

sovra un desco di rose e di viole,
e per tutta bevanda le goccie di rugiada raccolte
nel calice de' fiori
che Dio prepara all' augellin che migra;

nè tampoco in quell' altra donna anti-sentimentale e troppo veristicamente tratteggiata dallo Stecchetti che canta:

baci ardenti come vetriolo,
. . . . . .
gli odori di carne e di salute
che vanno al cor per vie non conosciute.

Invece nel tipo delle donne italiane cui il Leopardi dirige questi splendidi versi:

Donne, da voi non poco
La patria aspetta; e non in danno e scorno
Dell' umana progenie al dolce raggio
De le pupille vostre il ferro e il foco
Domar fu dato. A senno vostro il saggio
E il forte adopra e pensa; e quanto il giorno
Col divo carro accerchia, a voi s' inchina.
Ragion di nostra etade
Io chieggo a voi.

Ed è, o Signori, confortante per noi far rilevare che la donna italiana è quella che meno figura nelle statistiche delle delinquenze fra quelle degli Stati più civili d' Europa. Infatti in Inghilterra le donne raggiungono il numero di 22 per ogni 100 delinquenti, in Germania ed Austria il 20, in Francia il 18, ed in Italia l'8 pria del 1876 ed il 10 dopo quell' anno.

Per lo che, o Signori, s' è vero che le Cornelie prepara rono i Gracchi e le Agrippine i Neroni, consacriamo precipuamente la donna al santuario delle mura domestiche, ove qual angelo tutelare e benefico della famiglia, colla effusione de' più sacri e delicati sentimenti, forma quell' atmosfera amorevole e virtuosa che conforta ed educa. Giovanni Randolph, eminente statista americano diceva « io sarei diventato un ateo senza una certa ricordanza, la memoria cioè delle lezioni apprese dalla defunta mia genitrice ne' giorni di mia fanciullezza. »

Ed eccomi, Signori, all' altro argomento: il fanciullo. L' obbietto delle precipue preoccupazioni delle nazioni civili è senza dubbio la cura de' minorenni abbandonati, deviati, colpevoli. In essi si trovano i germi delle più gravi e future delinquenze: gran parte di queste saranno senza dubbio scongiurate, se si raddrizzano a tempo i primi istinti o perversi o depravati de' fanciulli, e se si circondano questi di cure assidue e diligenti per formare in loro gl' istinti educativi perfetti e per ricondurli alla vita onesta dopo le prime colpe. Si combatte così efficacemente ed alla radice la criminalità. Le cifre de' minorenni colpiti dalla giustizia in Italia dal 1872 al 1876 ascese ad 8278, e dal 1876 finoggi è pur cresciuta annualmente moltissimo, come risulta dalle statistiche del regno; e nel corso del p. p. anno 1883 in questo circondario i minorenni imputati, non oltrepassanti l' età di anni 18, ascendono a 210 che si trovano nel rapporto del 9,28 per 100 sul numero di tutti gl' imputati, ch' è di 2262, ben inteso che in queste cifre non sono calcolati quegl' imputati di reati lievi di originaria competenza pretoriale. Comunque queste cifre, o Signori, siano tali da impensierire, pure esse non rivelano intero il fenomeno criminoso nello stadio di prima apparizione: si rileva ben di leggieri che molti altri colpevoli minorenni sfuggono alla conoscenza della giustizia, o perchè compatiti e perdonati, ovvero perchè ignorati. Il provvedere quindi alla infanzia ribelle o disgraziata e ad una giovinezza colpevole è un gravissimo bisogno sociale che s' impone da se.

Tutt' i Congressi penitenziari di Europa si sono diffusamente occupati di questo importantissimo argomento. E nell'ultimo tenuto a Stocolma in Agosto del 1878, dopo ampie discussioni, si accettarono conclusivamente delle massime concrete da raccomandarsi più all' iniziativa privata che a quella governativa per gl' istituti di patrocinio e di riforma pe' minorenni. In quel Congresso l' Italia fu splendidamente rappresentata da' suoi illustri delegati On. Pessina, Comm. Beltrani-Scalia, Prof. Brusa e Cons. Canonico; e quest' ultimo portò la sua autorevole e plauditissima parola espressamente su questo tema del patronato de' fanciulli e giovanetti discoli e colpevoli. Egli confessava esser stato assalito da un sentimento di tristezza ogni qual volta gli era toccato uscire da qualche prigione da lui visitata; perchè, malgrado tutto il perfezionamento de'sistemi, vedeva e deplorava che la correzione del condannato, alla quale da tutti si aspira, si ottiene solo raramente ed in modo assai imperfetto: concepiva solo una positiva speranza di correzione in questi fanciulli e giovanetti di cui si occupava. Pe' quali egli propugnava gli stabilimenti di patronato e di riforma allo scopo di prevenire il delitto cercando di distruggerne il germe. E scendendo alle basi ed alle norme pratiche di questi istituti, egli voleva che in questi predominasse l' elemento correttivo educativo, e non il repressivo richiesto nel carcere ordinario; per lo che il metodo educativo ch' egli commendava, lo riduceva alla religione, alla istruzione ed al lavoro. Da qualche altro scienziato straniero, in quello stesso Congresso, si accettava questo metodo pe' fanciulli abbandonati e vagabondi, mentre pe' giovani colpevoli si raccomandavano degl' istituti separati, d' indole lievemente penitenziaria che avessero il triplice scopo, dell' espiazione della colpa, dell' azione pedagogica e dell' insegnamento. La diversità delle proposte fatte, tanto in quel rincontro, quanto negli scritti di autori competentissimi per questi riformatori non è sostanziale, per modo che il Petersen molto a proposito dice, che su questa quistione il si-

stema importa poco; ciò ch' è essenziale è lo spirito che vivifica tutto il sistema, e questo spirito informatore di questi istituti, ben diversi da quelli di Beneficenza, che sarebbero gli Orfanotrofi e gli Ospizî de' Trovatelli, è la correzione educativa. Questi riformatorî, Scuole industriali, Colonie e case agricole, o *cottages* hanno dato degli splendidi risultati in Francia, in America ed in Inghilterra. Ed in effetti: nella Colonia di Redhill i fanciulli salvati sono stati accertati nel rapporto del 70 per 100, e nel riformatorio di Mettray del 99 per 100.

In presenza di queste autorevoli ed esperimentate dottrine non vale aggiungere parola a commendare e far propagare in Italia la fondazione di questi istituti di patrocinio e di riforma pe' minorenni affin di curare in essi colla correzione educativa i sintomi precursori della degenerazione morale. A Milano, la città delle grandi iniziative, si è istituita da qualche anno una *Società di protezione* de' fanciulli miserabili abbandonati, la quale funziona con provvida ed efficace operosità. Da più anni in Napoli si è maturato dal Consiglio Provinciale, in concorso del Comitato di Patronato, il grandioso progetto di un completo riformatorio pel cui solo fabbricato a costruirsi si è preventivata una spesa di ben 800 mila lire. Speriamo che questo progetto diventi ben presto un fatto compiuto per servire di modello ed impulso per altre simili istituzioni da fondarsi in altre importanti città d'Italia, la quale non resta mai indietro sulla via del progresso e della civiltà.

Signori, delibate così quelle tesi a base larga che si presentano imponenti coll' apparizione fenomenica della criminalità, dalle quali non può prescindere chi da questo stallo è chiamato in una solenne assemblea generale a fare una relazione statistica; mi resta a rilevare e spiegare qualche classe di speciali delinquenze di questo circondario giudiziario. Ed in questo argomento io mi restringo in più brevi confini, perchè le lievi fluttuazioni de' diversi reati, fra gli anni che trovansi in prossimità fra loro, non sono determinate dal rimarchevole predominio di signifi-

tive influenze, degne tutte d'essere rilevate; e quindi cadrei in quei luoghi comuni di preconcetti annuali propositi e di stereotipate declinazioni di cause, su cui versano spesso non pochi di questi discorsi inaugurali giuridici. E d'altronde io reputo che a voler portare una seria e plenaria osservazione sui risultati statistici speciali d'un circondario pel corso d'un anno, non sia opportuno nè sufficiente il tempo che intercede fra 'l ricapito de' quadri statistici agli uffizi del P. Ministero e l'assegnazione di queste prime udienze di ogni anno in Assemblea generale per la lettura delle relazioni statistiche; giacchè nel corso del mese di Dicembre non pervengono che gl'incompleti dati statistici di 11 mesi dell'anno, e poi i quadri complementari dell' ultimo mese si hanno al principio di gennaio, cioè pochi giorni prima di quello in cui vengono pronunziati questi nostri discorsi. Dopo ciò riesce inutile ogni ulteriore comento. Basti solo dire, che in un altra simile ricorrenza solenne io feci cenno ad una mia proposta di riforma dell'art. 150 dell'Ordinamento giudiziario per la quale venisse disposto che le Relazioni statistiche de' rappresentanti del P. Ministero si dovessero fare non nella prima udienza di Gennaio, ma invece in Marzo. Su tale proposta io tornai ad insistere, nell'està del 1882, con un lungo scritto indirizzato all'On. Zanardelli, allora Ministro di Grazia e Giustizia. Questi mi onorò di una lusinghiera lettera autografa, e fece poi discutere la proposta presso la Commissione di Statistica giudiziara centrale, che a grande maggioranza l'accolse; e la medesima vedremo forse fra non molto figurare nel nuovo progetto di riforma dell'Organico giudiziario.

Mi fo quindi brevemente ad osservare che nel quadro prospettivo de' reati di questa circoscrizione circondariale, alla prima loro rivelazione alla giustizia, nel decorso anno 1883, si riscontra, come in tutti gli anni precedenti, una prevalenza importante di numero ne' reati contro le persone e contro le proprietà, stante la complessa influenza di tutte le cause mo-

rali ed economiche che ordinariamente concorrono, in simili delinquenze; senza tener conto delle cause antropologiche, come l'età, il sesso, la razza e la costituzione organica, e delle cause fisiche, come le stagioni, il clima e la natura del suolo; le quali sì l'une che le altre serbano un periodo costante, ed esercitano una influenza proporzionalmente uniforme nel movimento annuale della criminalità.

Degno di speciale nota appare un fenomeno ed è che taluni reati, classificati sotto i titoli di quelli contro la fede pubblica e relativi al commercio, presentino da vari anni a questa parte una cifra ben elevata in confronto delle medie normali del regno. Essi sono quelli riflettenti falsificazione di cedole e carte equivalenti moneta, falso in atti pubblici e scritture di commercio e private, non che le bancherotte. In fatti, il numero complessivo di questi reati nel 1882 ammontò a 106, e quest'anno comunque sia disceso a 82, pure vi figurano 25 reati di meno riguardanti falsificazione di cedole e carte monete, per le quali la decrescenza è spiegabilissima, essendo stato il 1883 l'ultimo anno di vita del corso forzoso. Laddove è significante invece l'aumento de' reati di bancherotte, i quali nel 1882 segnano la cifra di 6 e quest'anno quella quasi tripla di 15. Questa piaga delittuosa della bancarotta si propaga più ampiamente; perchè la professione commerciale è divenuta ora più favorita e piena di attrattive, anche pe' proprietari i quali per la grande espansione delle Banche, si appigliano volentieri alle facili e comode modalità cambiarie che hanno assorbito quasi tutto il movimento della mutualità. E d'altronde gl'incoraggiamenti a tali reati si attingono da' risultati de' procedimenti penali, ne' quali il fallito doloso è circondato dal sentimento inevitabile di una tardiva acquiesciente pietà che subentra alle prime ire olimpiche de' creditori, non appena la bancarotta apparisce; e poi si diventa indifferenti allo spettacolo delle fittizie sventure, che mascherano le più basse speculazioni, e della mala fede che uccide la buona fede.

Tutte queste specie di reati però, comunque elencati sotto diverse rubriche, corrispondenti alla parte formale che li categorizza nel Codice penale, pure hanno un movente unico d'indole comune che ne determina la perpetrazione; ed è una smaniosa tendenza a' forti e subiti guadagni, la quale appassiona e rinfocola i desideri di avidità sino al punto da non far calcolare le compromittenti manifestazioni di reità molto facili ad essere accertate e perseguìte dalla giustizia investigatrice. Questo fenomeno trova la sua evidente spiegazione nelle condizioni etnografiche di questa Provincia, e specie della città di Bari, centro assai grande ed importante che diffonde e propaga la sua influenza sugli abitanti di tutta la circoscrizione provinciale, e più particolarmente su quelli del suo circondario giudiziario. Bari, colla sua febbrile ed irrequieta attività su tutte le branche dell' industria e del commercio, si accentua in un vasto e progressivo movimento di lavoro e di speculazioni, moltiplicando la produttività de' capitali e del credito, tanto da rendere facili e numerose le fortune che sorgono e si sviluppano in mezzo alle vicende più ardue della vita. Or, la prospettiva d' un così sollecito e largo benessere fa sembrar facile la conquista delle ricchezze, e produce nei più uno stimolo emulativo e lodevole di potente attività verso le inesauribili ed oneste fonti del lavoro; laddove in altri, e non pochi, alimenta ed acumina il perverso sentimento di giungere a' medesimi livelli di ambita e gaudente agiatezza, senza le dure pruove d'una laboriosità molesta e previggente. Ed in questi ultimi tale bieca tentazione, pria timidamente carezzata e poi favorita e meditata, produce quella perturbazione morale che li fa familiarizzare con que' delitti che si prestano alle fallaci illusioni dell'impunità. Con confronto molto felice un esimio e dotto personaggio, che ha dimorato qualche anno a Bari, rilevava che questa bella città, tanto per la sua rapida rinnovazione edilizia, quanto per la sua intensa e prosperosa attività, si presenta sul tipo delle grandi città americane degli Stati Uniti del Nord. Ed il con-

fronto calza, o Signori. Tutto è grandioso e fenomenico in quella giovine nazione americana la quale, dopo la famosa guerra di secessione, che fu guerra di giganti, ha fatto e fa ancora stupire il mondo colla meravigliosa attività de' suoi abitanti, colle vastissime sue industrie, col suo commercio mondiale che crea precipitosamente delle fortune colossali, mercè la vulcanica iniziativa nelle grandi imprese, con cui in pochi anni erge e popola di centinaia di migliaia di abitanti le sue piu grandi città. Per modo che presenta ora a' cultori di scienze sociali il fenomeno d' un popolo già selvaggio e vergine, come le sue foreste, su cui si è versato tutto il buon seme della progredita civiltà inglese, producendo abbondantissimi frutti di prosperità, divenuta ora spettacolosa; a fianco alla quale però sorge pure una larga e proverbiale corruzione sociale che solleva i livelli di talune delinquenze, riguardanti le più mostruose ed immorali frodi e prevaricazioni. Più perfetti modelli di città prosperose per larga ed intensa attività si hanno in Inghilterra, ove surse questo impulso nobile all'operosità, meno convulsiva però, ma più onesta e duratura. Quella nobile nazione, come dice il Franklin, è stata la prima a comprendere con pratica applicazione la gran massima, che il tempo ha grandissimo valore. Essa perciò, come solenne monito a' giovani studiosi, ha fatto apporre sull'orologio solare dell' Università di Oxford la breve e stupenda iscrizione « *periunt et imputantur* ». Stupendo ricordo, equivalente al principio, che le ore che passano e son messe a calcolo rendono più lunga la vita. E fra gl' inglesi fu pure inventato e reso popolare il felice motto « il tempo è danaro ». Col prezioso valore del tempo si educa l' uomo alla sua più nobile missione che, secondo Vittor Hugo, è quella di pensare e lavorare sempre. E siccome in Inghilterra la retribuzione corrispondente all' opera è uno dei primi canoni del suo catechismo sociale e politico, così essa proclamò arditamente l' altra famosa sentenza: « Esser povero è delitto. » Pericolosa è vero si è sempre presentata questa enfatica sen-

tenza. In Inghilterra stessa la sua applicazione ebbe una breve fase di disordini sociali ne' *borghi-marci*; ma seppe quella nazione ben presto far dimenticare e lacerare quella triste pagina della sua storia coll' entusiasmo della più fiera pubblica moralità. Sicchè nello spirito di quella sentenza l' illustre popolo inglese ha sempre attinto il più energico stimolo al lavoro onesto e produttivo; ritenendo, nelle ordinarie contingenze della vita, essere la povertà il prodotto dell' ozio più condannevole ed immorale. Guai! però a coloro i quali non trovano nel loro animo un' alternativa più corretta ed onesta di quella che li spinge a fuggire dal delitto della povertà per conquistare la ricchezza a prezzo di azioni manifestamente criminose!

Non può da ultimo rimanere inosservata, o Signori, l' ardua cifra che presenta un' altra classe di reati che sebbene si trovi collocata nella stessa categoria delle precedenti, di cui or ora ho tenuto parola, pure è l' effetto d' un movente tutt' affatto diverso. Intendo parlare de' reati di falsa testimonianza che si mantennero nel numero di 17 tanto nel 1882 quanto nel p. p. 1883.

Io chiamo elevate queste cifre, perchè le stesse sono gli esponenti di altri moltissimi reati simili che indispensabilmente sfuggono all'azione della giustizia penale. In nessun'altra specie di reato come in questa la differenza fra la criminalità reale e l' apparente è grandissima. Si ritiene generalmente e si comprende di leggieri che la minima parte delle false testimonianze viene colpita da processi e da pena, mentre il più gran numero entra nell' ampio margine delle larghe impunità. E pure questo reato rivela una delle più mostruose perversità d' animo, la quale supplisce spesso alle deboli causali dalle quali esso è provocato. E le facili ed ordinarie impunità che accompagnano questa specie di delinquenze, le han portate ad una tale recrudescenza latente da fare spaventare. Ben diceva quindi un Procuratore del Re d' una delle Provincie pugliesi su questo argomento, che se fosse possibile un' ampia e rigorosa inchiesta su tale materia si scovrirebbe, in molti paesi, ove più accaniti armeg-

giano i partiti fra loro e più profondi si coltivano i rancori e le inimicizie di famiglie e di persone, come i falsi testimoni si trovano organizzati a comitati, consorsi e gruppi, e si ricambiano vendette e favori fra loro, giusta i vincoli da' quali son legati, mettendo ogni cura a che le loro dichiarazioni nascondano la verità, o suonino le più spudorate menzogne.

Con ostacoli di tal natura scabroso riesce alla giustizia il compito di raggiungere la verità, la quale non è collocata in un santuario accessibile a tutti e nè anco a chi ha il sacrosanto desiderio ed impegno di conquistarla. Questa difficile condizione della società ben veniva rappresentata da uno de' più famosi quadri di Apelle, in cui egli dipinse la verità in fondo ad un pozzo, e la menzogna e la calunnia in prospettiva. È questo il quadro reale della vita!

§ II.

Istruzione

La seconda fase che percorre la criminalità apparente innanzi alla giustizia è la istruzione. Questa funzione si svolge con diverse forme procedurali, secondo la gravità de' fatti incriminabili. O è essa consustanziata col giudizio, ed ha luogo nelle imputazioni di competenza pretoriale; o si compie con metodo sommario d'informazioni, ed allora si esaurisce con citazione diretta; od ha luogo col sistema sommariissimo, e precede la citazione direttissima; od in ultimo colle istruzioni formali. Non ci occupiamo delle tre prime forme d' istruzioni, perchè le medesime, abbreviate ed assorbite ne' giudizi, non vengono disimpegnate da un istituto espresso; terremo invece parola della quarta ch' è la istituzione formale cui è deputato il Giudice Istruttore e la Camera di Consiglio.

Le istanze di procedimento istruttorio formale fatte dal P. Ministero al Giudice Istruttore han presentati a questo Magistrato, N. 2262 imputati, de' quali soli 238 detenuti, e gli

altri 1742 liberi, 4 liberati per decaduto arresto, 184 per ordinanza definitiva di libertà, 45 dimessi per escarcerazione, 42 ammessi a libertà provvisoria; ed in ultimo soli 7 figurano latitanti.

Questi imputati, dietro la istruzione subìta, incontrarono gli effetti de' provvedimenti ed ordinanze emesse in parte dal Giudice Istruttore ed in parte dalla Camera di Consiglio, coi seguenti risultati complessi:

Per N. 4 si ebbe dichiarazione di incompetenza;

N. 50 furono spediti al Pretore per caratteristica competenza a' sensi dell' art. 251 C. p. p.

N. 932 vennero inviati a' medesimi Pretori per punibilità ridotta alla loro competenza, giusta l' art. 252 C. p. p.

N. 156 furono mandati al Tribunale pel giudizio di correzionale competenza;

N. 393 andaron rimessi al Procuratore Generale;

Per N. 219 fu pronunziato non farsi luogo a procedimento penale, perchè i fatti loro attribuiti non costituivano reati;

Per N. 457 si ebbe la stessa pronunzia per non sufficienti indizi di reità;

Per N. 51 si pronunziò egualmente, perchè l'azione penale era prescritta od estinta;

E da ultimo per N. 365 istruzioni fu dichiarato non farsi luogo a procedimento penale per essere rimasti ignoti gli autori.

Sicchè le ordinanze emesse dal magistrato Istruttore nel detto anno testè decorso segnarono la cifra di 1122 e quelle pronunziate dalla Camera di Consiglio toccarono il N. di 532.

Le annunziate istruzioni cui ha dato opera il Magistrato Istruttore furono nella massima parte compiute nel corso di due mesi, ascendendo queste al considerevole numero di 1523, laddove quelle esaurite in 6 mesi si son ridotte a 117, a 13 quelle terminate entro l' anno e ad una sola quella compiuta oltre l' anno.

Sicchè, in presenza di questa rimarchevole sollecitudine, rilevata con importante preponderanza ne' disimpegni istruttori-

penali nel nostro Circondario, durante l'anno or caduto, si spuntano le generali accuse che da pubblicisti ed avvocati si fanno continuamente alla magistratura italiana, per la troppo lentezza nelle istruzioni penali. Ma i dati statistici sovra esposti riescono troppo eloquenti per noi a ribattere quest' aspra accusa.

Noi poi non abbiamo parole sufficienti per segnalare alla pubblica ammirazione i due valorosi magistrati che sono in questo Circondario destinati all' Ufficio d' Istruzione, per capacità, zelo ed operosità non comuni ch'essi impiegano, a prezzo di abnegazioni e sacrifizi, a compiere con perfezione esemplare un lavoro così enorme e della più alta importanza. (a)

Dopo le note gaie e gratulatorie, viene pure la nota sconfortante in questo secondo periodo del corso della giustizia penale. Coordinando i dati statistici sovra esposti, non in rapporto agl'imputati, ma in relazione a' processi penali inviati al Giudice Istruttore, troviamo, nello scorso anno, il numero totale di questi processi ascendere a 1654 e fra questi essere in numero di 365 quelli la cui istruttoria formale si è esaurita infruttuosamente contro ignoti, e 248 gli altri in cui gl' imputati per insufficienza d' indizi sono stati sottratti agli ulteriori procedimenti penali. Queste due ultime cifre, che sommate insieme toccano il numero di 613, rappresentano, con unico indice, altrettante sconfitte della giustizia penale, avvegnacchè questa, nell' iniziare una istruttoria non fa che impegnare una lotta coi delinquenti; e trionfa quando accertando le pruove li colpisce, soccombe invece quando quelli co' più tortuosi e raffinati maneggi si sottraggono alle sue zelanti ricerche. Ed è spaventevole il rapporto con cui queste sconfitte della giustizia figurano innanzi a' suoi trionfi, ch' è del 37 per 100. È deplorevole quindi, o Signori, senza dubbio questo fenomeno. Ma non siamo menomamente autorizzati a riconoscere l'impotenza della giustizia, o la neghittosa cooperazione degli uffiziali ed agenti

a) Signor Giovanni Primicerj, Incaricato.
Signor Cav. Fioravante O. Capone, Applicato.

della Polizia giudiziaria e della Pubblica forza; invece sono i delinquenti che trovano gran numero di alleati nella solidarietà de' loro compagni e nella codarda menzogna o sleale reticenza de' testimoni che, anzichè a rischiarare, si adoperano a rabbuiare il corso della giustizia punitiva.

Questa piaga è vasta e pertinace, ma non è incurabile. La scienza non presenta speciali rimedi per la sua guarigione. Attendiamo invece dall'impulso ed incremento degli elementi generali moralizzatori della società, se non la scomparsa, almeno la grande e progressiva diminuzione di questi sintomi malefici e corruttori nel corpo sociale.

Nello stesso stadio istruttorio i 26 Pretori del Circondario, nell'or decorso anno 1883, hanno esauriti per delegazione del Giudice Istruttore, per incarico del P. Ministero e per proprie attribuzioni a' sensi dell'art. 75 C. p. p., N. 2140 processi penali. Si distinsero per più zelante ed importante lavoro istruttorio penale i Pretori di Bari, Bitonto, Altamura e Capurso.

§ III.

Giudizio

Il terzo stadio in cui si svolge la giustizia penale è il giudizio. Ed i Magistrati deputati a queste funzioni nel Circondario giudiziario sono il Tribunale Correzionale ed i Pretori. In questo stadio la giustizia non si circonda di segreto, ma appare nelle sue forme più solenni della pubblicità e della oralità.

Questo Tribunale formato di due Sezioni, nella giurisdizione Correzionale di prima istanza ha trattate, nel decorso anno 1883, N. 738 cause, ed altre 180 in grado d'appello da sentenze pretoriali; degli appelli soli 6 furono interposti dal P. M. e 174 dalle parti. Per le suddette 738 cause di prima istanza il Tribunale è stato investito di giurisdizione in N. 399 per citazione diretta, in N. 86 per citazione direttissima, in N. 91 per rinvio dall'Istruttore o dalla Camera di Consiglio, in

N. 158 per rinvio dalla Sezione d'accusa, ed in N. 4 in grado di opposizione.

L'esito avuto da questi giudizi fu il seguente:

Per 4 imputati vi fu dichiarazione d'incompenza;

Per 130 fu dichiarato non farsi luogo a procedimento penale;

Altri 172 furono assoluti;

N. 373 furono condannati al carcere con multa o con altre pene accessorie;

N. 365 al solo carcere;

N. 83 alla sola multa;

N. 9 ad altre pene correzionali;

N. 163 a pene di polizia e

N. 13 al ricovero, custodia e simili.

Portando ora le nostre osservazioni sul carattere quantitativo delle pene irrogate dal nostro Tribunale Correzionale, troviamo che le condanne al carcere, con o senza multa, ascendono alla cifra di 640, e di queste in 191 il carcere è stato eccedente i 3 mesi, ed in 449 infra quella misura, che forma il limite della competenza pretoriale. Sicchè le seconde presentano il percentuale del 70,15 e le prime l'altro del 29,84; e se alle seconde medesime si aggiungono le condanne alle pene di polizia in N. di 163, il percentuale per queste ascenderebbe ad 81,32, e per le prime a 18,67. Questo è un fenomeno che altera l'equilibrio distributivo delle giurisdizioni; perchè il Tribunale avrebbe funzionato da Pretore per circa quattro quinti delle cause alla sua giurisdizione devoluta. Or, s'è risaputo ed accertato che rari sono i casi in cui l'orale pubblico dibattimento venga ad alterare le posizioni del processo scritto, l'enunciato fenomeno è troppo significativo per non dover meritare una razionale ed esatta spiegazione. O con ciò il Tribunale ha voluto accentuare un giudiziale monito a' magistrati che compongono il P. M., il Giudicato d'Istruzione e la Camera di Consiglio, perchè ne' loro avvisi attributivi di competenza non han

fatta larga parte, come dovevano, a' criteri minorativi di pena per rinviare al giudizio del Pretore molti imputati, a' sensi dell'art. 252 del C. di P. P. Ovvero nel corso dell'anno 1883 il Tribunale ha proclamato con una larga applicazione il predominio della mitezza sull' austerità nelle pene correzionali. Non possiamo accogliere la prima interpretazione; perchè se quelle cause trattate dal Tribunale, che hanno avuto termine con condanna al carcere da' 3 mesi in sotto ed a pene di polizia, fossero state quasi tutte declinate alla inferiore competenza pretoriale, ci saremmo trovati in presenza d'un numero strabocchevole di minime delinquenze, che nel rapporto alle più gravi non poteano serbare quella proporzione corrispondente, non dirò a' normali ma neppure a' possibili rapporti statistici, fissati entro la graduale scala delle cifre, ricavata sulle medie delle proporzioni nella criminalità qualitativa. Dobbiamo invece ritenere la seconda interpretazione, ed allora ci si permetta di sottoporre a breve esame il grave problema che ne sorge.

Si è sempre discusso e si discute ancora per sapere se nel magistero punitivo giovi più l'austerità o la mitezza delle pene. La scuola de' penalisti italiani, nella massima parte segue la dottrina inaugurata dall' illustre Beccaria, il quale diceva; « Uno de' più grandi freni de' delitti non è la crudeltà delle pene. A misura che i supplizi diventano più crudeli gli animi umani che, come i fluidi, si mettono sempre a livello con gli oggetti che li circondano, s' incalliscono, e la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cento anni di crudeli supplizi, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigiona » (a). V' ha pure chi, svolgendo questa dottrina co' più esagerati ed assurdi postulati, ha tentato di metterla in connubio, mercè inesatte applicazioni colla teoria troppo metafisica del Romagnosi, riproducente il famoso antico paradosso di Zenone, capo della sètta degli Stoici, che cioè il male come violazione del dritto non ha gradazioni, ma va calcolato con un'unica misura; considerandosi il dritto pari

a) De' delitti e delle pene. § 27.

ad un disco di cristallo fragilissimo che viene violato e franto egualmente, tanto da un urto lieve, che da uno grave. Se ne deriva da ciò che solo alla stregua d'una pena mite van valutati i reati, salvo a calcolarsi nel largo margine delle responsabilità civili il valore differenziale de' danni che da quelli ne conseguono. E v'ha ancora qualche autore dottissimo e di elevato ingegno che col verbo d'una nuova scienza proclama l'abolizione del dritto di punire, cui sostituisce una grandiosa e comprensiva formola dell' Equazione Civile.

Invece le dottrine positiviste che ora si fanno larga strada coll'eloquenza delle sperienze e delle statistiche, accennano ad un risveglio dell'antico principio, ma ammodernato del rigorismo delle pene, come più efficace a tutelare gli ordini sociali. Due illustri moderni scrittori tedeschi il Mittlestadt (a) ed il Kirchenheim (b) ne' loro studi pubblicati sulle statistiche criminali han rilevato che in Isvizzera aumentarono i reati di sangue da che fu abolita la pena di morte, la quale recentemente è stata ristabilita in taluni cantoni; e che in Germania dal 1870 in poi, diminuito il rigore delle pene, si è aumentato in proporzione il numero e la gravità de' reati, per lo che si è visto ora in quella nobile nazione accolta la proposta del bastone contro i delinquenti più pericolosi. Così pure la frequenza de' reati ne' dì festivi ha ispirato alla libera Inghilterra il progetto di legge rigorosissimo, approvato dalla Camera de' Comuni, con cui si ordina tenersi chiuse in detti giorni le osterie nel territorio inglese e nel paese di Galles.

Il principio della preferente austerità della pena è stato sostenuto anche dalla vecchia scuola alemanna che, fondando il magistero punitivo sulla base della intimidazione, non rinveniva altro mezzo più sicuro per le razionali proporzioni fra la pena ed il delitto, che la elevazione della contrazione psicologica, proveniente dalle comminatorie penali sulle volontà perverse

a) V. Statistica della Criminalità.

b) Studi sulla Statistica officiale.

tendenti al delitto. Questa dottrina, sceverata alquanto dalle troppo aspre applicazioni, venne pur accettata posteriormente da uno de' più eminenti criminalisti della Germania, il Defeverbactr, per controporla al concetto begelliano dell'espiazione, che si trovava esteso ed abbracciato da molte scuole. Infatti, l'espiazione a' Pitagorici si appalesò in forma di taglione; a Platone, nel Gorgia, come purificazione dell'anima; a Tommaso D' Aquino, Dante e Bruno, come effetto di giustizia; a Grozio come necessità sociale; a Vico, come utilità sociale; a Kant, come retribuzione etica e non ancora giuridica.

Noi senza punto appigliarci alle opposte esagerazioni delle scuole, e ritenendo colla maggior parte de' penalisti moderni, fra cui l' illustre P. S. Mancini, che, l' essenza ed il fine della pena non é e non può essere che la tutela e la protezione del dritto degl' individui e della società, confessiamo di propugnare il principio che la mitezza della pena, specie ne' livelli della correzionalità, è preferibile, purché non sconfini in una muliebre rilasciatezza. E questo principio risponde alla più alta ragion penale, se si riflette che, colle attuali costituzioni politiche degli Stati moderni più civili, il cittadino è rivestito di molti e preziosi dritti, per cui la privazione d' un giorno di libertà individuale ha un valore molto più arduo, che non in tempo di governi assoluti e illiberali, i quali que' dritti del cittadino mantenevano in limiti ristrettissimi ed arbitrari. A queste idee temperate di penalità è ispirata l' attuale legge penale vigente ed anche il sapiente progetto del nuovo Codice penale. Non è consentito però, con elastica interpretazione, oltrepassare il pensiero del legislatore sino a ridurre imponderabile ed ironica l' efficacia delle pene, applicate anche per l' emenda de' condannati, i quali anzi che arrestarsi, troveranno così levigato e facile il sentiero del delitto.

Da ultimo esaurendo l' esame de' lavori del Tribunale Correzionale fo rilevare che di tutti gl' imputati sovra indicati i recidivi figurano per una cifra ben rilevante che forma quasi la

settima parte di tutt' i prevenuti, proporzione eguale a quella dello scorso anno. La permanente recidività è uno de' più gravi problemi della criminalità. Io in un altro mio discorso inaugurale giuridico, pronunziato innanzi ad altro Tribunale delle Puglie, trattai a lungo questo problema, investigando le cause del fenomeno della recidività e designandone i rimedî. Di questi i più importanti si riscontrano ne' perfetti sistemi penitenziari, ne' Patronati pe' condannati liberati e nella legge propugnata dall' illustre P. S. Mancini sulla liberazione condizionale dei condannati. Recentemente in Francia si è presentato alle Camere un espresso progetto di legge pe' recidivi, e la Commissione Senatoriale riunitasi nel novembre p. p. ha ammesso ad unanimità l' adozione della relegazione perpetua. Tuttavia ha accolto il temperamento che, fissandosi per essi un certo termine di detta pena, potrà il relegato domandare al Tribunale locale di ridurgli la condanna a vita; ciò che può ottenere dopo l' esame e l' accertamento della sua buona condotta. Ci auguriamo che anche presso di noi l' argomento de' recidivi venga seriamente studiato. Sullo stesso ora io non trovo opportuno prolungare più oltre i miei ragionari.

Non ometto però in questo punto di far constatare che anche ne' giudizi penali, come già si è notato pe' civili, il Tribunale Correzionale di Bari ha sopportato una gran mole di lavoro con intelligenza e solerzia superiori ad ogni elogio.

Compiendo ora la rubrica de' giudizi, che forma la terza funzione penale della giustizia, fo rilevare che i 26 Pretori del Circondario pronunziarono nel p. p. anno N. 3030 sentenze, colle quali per N. 1473 imputati si pronunziò non farsi luogo a procedimento penale, o l' assoluzione; altri 325 furono condannati al carcere con multa o senza; a 125 condannati fu inflitta la sola multa, ed a 2517 furono irrogate pene di polizia. I Pretori che si segnalarono sugli altri pel più vasto lavoro da essi zelato ne' giudizi penali sono quello di Bari che ha pronunziato 475 sentenze; quello di Altamura che ne ha pronun-

ziate 372, quello di Canneto che ne ha emesse 208 e quello di Bitonto che ne ha emanato 198.

§ IV.

Pena

Dopo che abbiam veduto finora come la giustizia penale ha percorso nel p. p. anno tutt' i tre periodi del suo svolgimento, nell' azione, nell' istruzione e nel giudizio, resta ora ad esaminarsi il quarto periodo complementare, ch' è la esecuzione delle sentenze; avvegnacchè inutile sarebbe l'opera del magistrato, se non venisse coronata dalla punizione de' colpevoli. La pena però assume tanto maggiore efficacia, quanto meno lontana succede al reato. Un'antica sentenza diceva: « *iustitia tarda prope iniustizia est.* » L' organizzazione procedurale vigente è ritenuta generalmente difettosa per la giurisdizione d' appello accordata alla giustizia correzionale, la quale non è concessa a' reati di superiore entità criminale. La riforma della giustizia correzionale è ora invocata come una suprema necessità da pubblicisti, magistrati ed eminenti uomini di Stato. Basti citare e ripetere poche parole pronunziate dall' illustre Pisanelli innanzi alla Camera de' Deputati nella tornata del 13 marzo 1874: « Dirò una « cosa dura, egli esclamava, una cosa amara che tengo da molto « tempo nell' animo, ma la dirò. Noi non abbiamo giustizia cor- « rezionale. E quando cercate le cause per cui i reati si mol- « tiplicano non dubitate di affermare che una delle precipue è « appunto questa. Quando il paese, quando il minimo popolo « osserva non puniti i minori reati, quelli de' quali ha più chiara « più prossima, più ripetuta l' esperienza, allora acquista fede all' impunità. » Qui poi l' illustre oratore espone come molte cause si prolungano cogli appelli e co' ricorsi sino a passare 5, 6 e talvolta 7 anni pria di ascoltare l' ultima parola della giustizia. E quindi conchiude: « Questi indugi de' giudizi cor- « rezionali bastano, pare, a darvi ragione della mitezza e della

« fiacchezza de' giudizi correzionali. Quando si giudica d' un « piccolo delitto dopo ch' è corso molto tempo, la schietta ap- « plicazione della legge riesce severa e pure inefficace. Le pene « immediate sono quelle che raggiungono lo scopo della giu- « stizia punitrice, e servono a ristorare l' ordine morale violato, « a frenare le colpevoli inclinazioni, ad impedire i delitti futuri. »

Dopo ciò, Signori, a noi non resta che fare constatare in questo punto che, così quando le sentenze del Tribunale Correzionale sono state accettate da' condannati, come allorchè dietro il corso de' diversi gradi di giurisdizione son esse divenute esecutive, quest' Ufficio ha curato indefettibilmente che le pene venissero prontamente espiate, giusta i termini di legge rigorosamente prescritti.

Ed in questo punto son trascinato ad altro argomento ben importante. Per una preponderante giurisprudenza viene ora sotto il carattere di pena repressiva considerata l'ammonizione che si infligge per la legge di P. Sicurezza. Questa materia si è prestata a quistioni assai gravi e palpitanti a' giorni nostri. Ma ora pare siano già esauriti gli studi preparatori per una legge in cui l' istituto dell' ammonizione verrà costituito su più ampie garenzie giudiziali pe' cittadini che son destinati ad essere sottoposti a quel provvedimento penale. Verrà così questo istituto radicalmente cangiato nella sua essenza e nella sua origine legislativa. Esso da principio surse come un provvedimento preventivo ed incensurabile di P. Sicurezza che, pria sotto il nome di *precetto*, e poi sotto quello di *atto di sottomissione*, veniva inflitto dall' autorità politica. In seguito fu apportata una riforma a quell' istituto, attribuendo all' autorità giudiziaria, per tacita delegazione dell' autorità politica, la esclusiva facoltà d' impartire l' ammonizione. Così finora ha funzionato presso di noi. Fo rilevare che i molti vantaggi ch' esso ha arrecato alla giustizia non sono stati seriamente valutati: invece qualche inconveniente che si è verificato in eccezionali casi di arbitrarie applicazioni dell' ammonizione, è bastato per far sorgere una guerra

ad oltranza contro questo istituto che si è ritenuto in disaccordo col liberale ambiente politico e legislativo moderno. La mia voce non è autorevole, nè questo è il luogo opportuno per trattare a lungo tale materia. Ma mi permetto solo emettere un mio debole avviso sull' argomento. Io ritengo che se la nuova legge toglierà al provvedimento penale dell' ammonizione il suo carattere sommario ed eccezionale, ed invece lo sottoporrà a procedimenti ordinari e più lunghi di giudizio si aumenterà non solo il numero de' reati, ma ancora la cifra delle pericolose impunità. Tant' è: Ben dicevano pria il Thiers e poi il nostro Giuseppe Ferrari, che noi popoli delle razze latine siamo invasi dalla smaniosa tendenza di rifar sempre le leggi, pria che le stesse abbiano avuto il tempo di assumere nell' intero ingranaggio legislativo il loro completo ed acquiescente assetto. Sentiremo dunque in proposito di questa promessa legge l'ultimo verbo parlamentare.

§ V.

Assise

In questo circondario giudiziario funziona un Circolo di Corte d' Assise al quale in questo ultimo decorso anno han preso parte due giudici di questo Tribunale, ed i rappresentanti di questa R. Procura, per superiore delegazione avuta in tutte le cause trattate, meno per una sola. È per questa partecipazione della nostra magistratura circondariale alla giustizia criminale che io mi permetto rilevare sull' andamento della stessa i dati statistici, che poi dal superiore ufficio della Procura Generale di Trani saranno con più elevato e competente disimpegno apprezzati.

Noto quindi che nel decorso anno 1883 la Corte d' Assise di Bari, presieduta dal distinto magistrato e perfetto gentiluomo signor Cav. Enrico Persico, ha tenuto in 10 quindicine N. 123 udienze ed ha trattate N. 63 cause, 4 in meno del precedente anno 1882, delle quali le più gravi sono: 3 riguardanti omicidi

qualificati, 5 omicidi qualificati-mancati, 2 grassazioni con omicidi, 9 omicidi semplici consumati e 2 mancati; le rimanenti poi riguardano reati criminali d' inferiore entità. Gli accusati giudicati in tutte le 63 cause ascendono alla cifra di 115, di cui 25 assoluti, 3 dimessi per dichiarazione di non farsi luogo a procedimento penale; e degli altri 87 condannati a 6 è toccata la pena de' lavori forzati a vita, a 12 quella de' lavori forzati a tempo, a 37 è stata inflitta la reclusione, a 4 la relegazione, a 25 pene correzionali ed a 3 pene di polizia.

Sicchè il rapporto degli assoluti rimpetto a tutti i condannati nel 1883 è del 24 circa per 100, maggiore del 1882 che si mantenne al 17 per 100, ma minore del 1881 che si elevò al 32 per 100.

Non è un sintomo troppo confortante per la giustizia criminale la cifra non lieve degli accusati assoluti che si riscontra in questo circondario. Ma questo non deve impensierire gran fatto, nè far montare di più le continue enfatiche declamazioni contro la giurìa, che una scuola alquanto empirica ritiene non funzioni ora convenientemente in Italia.

Gli argomenti più eloquenti contro queste accuse sono le cifre risultanti dalle statistiche generali del regno, dalle quali si son ricavati confronti utilissimi fra le assolutorie dei magistrati permanenti e quelle de' giurati; e posso assicurare che questi secondi non ne restano pregiudicati al paragone.

La giuria, Signori è una istituzione ch' è sempre compagna delle istituzioni liberali, e riposa sovra un principio fondamentale del magistero di giustizia, riconosciuto anche anticamente da Seneca il quale diceva: *De quibusdam etiam imperitus iudex dimittere tabellam potest.* Invece d'invocare irrequieti la demolizione di questa istituzione che nessuna nazione mai ha osato abbattere una volta introdotta, si procuri di farla funzionare bene: e ciò senza modificare sostanzialmente le leggi vigenti, ma solo riducendo più elevata e circondata di prestigio la missione di giurato, in modo che riesca ambita da' cittadini,

come l'esercizio d'un dritto prezioso ed onorevole. Così non si assisterebbe più allo spettacolo, ora così frequente fra noi, che tutt'i più bravi cittadini fuggono dalla tribuna di giudici del popolo, come da uno stabulario di cani randagi sospetti d'idrofobia. Distruggere la giuria vale ora come lacerare un brano della bandiera liberale che ha inaugurate le costituzioni moderne nazionali.

§ VI.

Pubblico Ministero

Ed ora, o Signori, non mi resta che a discorrere brevemente dell'opera prestata presso questo Tribunale dal P. Ministero; istituto al giorno d'oggi tanto discusso ed attaccato da molti pubblicisti, ma ancora da non pochi altri strenuamente difeso. Il magistrato del P. M. che Portalis e Seguier salutavano come l'uomo della legge, l'oratore della Patria, e che Montesquieu, studiandone l'ordinamento nelle Ordinanze del 1667 e 1670 qualificava ammirabile, ora si vuol ritenere come una superfetazione di autorità politica presso la giustizia, non rispondente allo spirito informatore delle odierne costituzioni liberali, fondate sulla separazione ed indipendenza de' diversi poteri dello Stato. Ma, Signori, se si vorrano esaminare attentamente le basi organiche attuali di questo istituto, si riuscirà di leggieri a comprendere, come bene scrisse l'illustre Avv. Generale Comm. La Francesca, che tutte le funzioni di questo elevato Magistrato si accordano mirabilmente a farne non altro che un vero rappresentante della Legge, ufficio indispensabile e non pericoloso per la giustizia. Son certo che se, col nuovo Ordinamento giudiziario, come si prevede, si vorrà rendere l'ufficio del P. M. una missione revocabile da accordarsi a magistrati tutti inamovibili, scompariranno gli apparenti inconvenienti che ora si deplorano, e sarà pur eliminato ogni dualismo nella carriera giudiziaria. Questa provvida proposta è stata già propugnata dal defunto Conforti, come pure dal Mirabelli e dal Taiani.

Mi arresto in questo punto su tale argomento, e vengo ad esporvi i lavori da questa R. Procura disimpegnati nel corso dell' anno 1883 sotto l' intelligente direzione del titolare Capo di quest' ufficio (a) che ha saputo tener alto e rispettato il prestigio delle ardue funzioni a lui affidate alle quali, colla precipua ed esemplare sua opera, ha associata la valida partecipazione dell' egregio mio collega (b) e la modestissima mia.

La maggior parte dunque di questi lavori si ricavano e si riassumono in quelli del nostro Tribunale ai quali da quest' ufficio si è partecipato.

Tutt' i fatti incriminabili che son venuti a conoscenza del nostro ufficio e che io numericamente vi ho esposti nel primo stadio della giustizia penale, han dato luogo ad altrettanti provvedimenti della R. Procura per l' esercizio dell' azione penale.

Si è pur proceduto dal nostro ufficio alle istruzioni sommariissime e sommarie, ora immediatamente, ora con delegazione a' Pretori, in tutti i processi sospinti a giudizio per citazioni direttissime e dirette nel numero a suo posto designato. Abbiamo inoltre emesso tante requisitorie definitive scritte per quanti sono stati i processi esauriti con ordinanze del Giudice Istruttore e della Camera di Consiglio, nel secondo periodo della giustizia penale rassegnati in cifre, oltre a non poche altre requisitorie intermedie ed interlocutorie ne' detti processi occorse. Si son pronunziate da noi tante requisitorie orali per quante sono state le cause trattate da questo Tribunale Correzionale e dal Circolo d' Assise di Bari, giusta la rispettiva classificazione fatta nel 3.° e 5.° paragrafo della seconda parte di questa Relazione Statistica.

Ha pure quest' ufficio promosso l' esecuzione di sentenze penali per N. di 334 condannati dal Tribunale Correzionale e dalla Corte d' Assise, rilasciando altrettanti mandati di cattura, di cui 313 eseguiti, restandone ineseguiti soli 21; e di altre sentenze

a) Cav. Nicola Ricco Procuratore del Re

b) Giuseppe Coronati Sost. Procuratore del Re.

2484 pretoriali, divenute irrevocabili, ha pur vegliato alla pronta esecuzione.

Di più quest' ufficio ha zelato a che il Casellario giudiziario procedesse con scrupolosa esattezza, curando la sollecita trasmissione di 2537 cartellini.

Ha inoltre nel ramo civile emesse 358 requisitorie scritte in espedienti volontari.

Ha prestato la prescritta sorveglianza sullo Stato civile e sull' Archivio Notarile.

Ha compilati N. 63 rapporti, di cui 35 per dispense civile e 28 per ricorsi di grazia, e da ultimo ha spedite N. 16811 Note in materia sì civile che penale.

Per tutti questi lavori disimpegnati dal P. M. e pur per quelli trattati dal Tribunale, la coadiuvazione de' funzionari ed impiegati di Segreteria, come di quelli della Cancelleria, ed a preferenza de' rispettivi loro Capi, è stata generalmente efficacissima, perchè animata da zelo indefettibile e da amore del pubblico servizio, per lo che non è stato mai il caso di doversi provocare verso di loro alcun richiamo di sorta. Non ho voluto mancare di segnalare questo fatto edificante, perchè essi attingano da tali manifestazioni meritorie, solennemente fatte, impulsi ed incoraggiamenti a conseguire, colla soddisfazione della propria coscienza, il suffragio dei superiori e della pubblica opinione ed i miglioramenti desiderati nella loro faticosa ma onorata carriera giudiziaria.

L' opera però della magistratura nella giustizia penale, di cui voi, Signori, avete udito il resoconto per l'anno 1883, ha avuto de' potenti ausiliari tanto ne' funzionari ed Agenti della P. Sicurezza, quanto nell' Arma de' Reali Carabinieri col simultaneo esercizio della Polizia giudiziaria. Il dotto ed amatissimo uomo (a) che, qual Capo Politico Amministrativo ha retto nel p. p. anno questa importante Provincia, di cui ora deplo-

a) Comm. Biagio Miraglia Prefetto di Bari sino a qualche mese fa.

riamo l'allontanamento, ed il distinto alto funzionario (a) che talvolta lo ha surrogato nell'Ufficio di Prefettura han saputo imprimere un illuminato e vigoroso impulso al dipendente personale della P. Sicurezza, e renderne l'assidua ed instancabile opera oltre ogni misura utile e meritoria.

Non posso poi rilevare una nota d'encomio a' Reali Carabinieri senza sentirmi correr sulle labbra la parola dell'entusiasmo. Quanto nelle congiunture più difficili e pericolose sia sempre zelante, disciplinato e pieno di abnegazioni il servizio che presta alla giustizia penale quest'Arma, non v'è cittadino che non riconosca in Italia, onde degnamente viene la stessa controsegnata coll'onorevole attributo di *benemerita*. Ben ricordo e ripeto il bello ma esatto pensiero che l'illustre defunto Pisanelli enfaticamente esprimeva all'indirizzo di questo Corpo: la più bella, egli diceva, e proficua istituzione che la sapiente e liberale egemonia piemontese abbia largito, colla rivoluzione, all'Italia è quella dell'Arma de' Reali Carabinieri, la quale ha avuto la potenza d'innalzare il meritorio suo prestigio sino al punto di legarlo indissolubilmente all'originario suo Regolamento e persino all'antiquata sua uniforme, che nessun Ministero ha osato mai di toccare od ammodernare.

Da questo stallo, Signori, posso ben io dire la esperimentata ed insospetta parola. Se ne' processi di alta criminalità voi trovate, immediatamente dopo successo il reato, scoverto ed arrestato il colpevole, acquisiti i reperti più importanti, e raccolte le voci di flagranza che si ripercuotono sul luogo del delitto, sfogliate gli atti introduttivi di que' processi, e vedrete che tutto ciò quasi sempre è opera de' Reali Carabinieri, ed i loro Rapporti e Verbali vi spiegano le basi fondamentali della istruttoria, assicurando prontamente il più completo trionfo della giustizia. A comprova di quanto dico molti fatti avvenuti nel decorso anno potrei citarvi; ma basti porgervene uno solo e recente.

a) Cav. Emilio Manfredi, Consigliere Delegato della Prefettura di Bari.

Nel marzo del p. p. anno un sottouffiziale ed un carabiniere della stazione di Gravina, perlustrando in campagna, s' accorgono d' un uomo dietro un muro, atteggiato sospettosamente ed in posizione clandestina il quale alla loro vista cerca di fuggire; quelli lo inseguono, lo raggiungono; ma mentre erano per ghermirlo, quell' incognito si rivolge di fronte al sottouffiziale e gli esplode contro a bruciapelo, pria due colpi di revolwer e poi anche due altri; e costui anzi che difendersi leggittimamente colle armi, invece, comunque ferito, s' afferra con quel ribelle, e dietro breve colluttazione, coadiuvato dal compagno carabiniere, riesce a guadagnarlo e lo riduce all' obbedienza; rinviene a poca distanza gli oggetti rubati da quell' uomo, il quale confessa 3 furti qualificati da lui commessi: vien compilato il processo e la Corte d' Assise di Bari nell'udienza del giorno 10 del p. p. Dicembre lo condannava a 20 anni di lavori forzati.

Or, l' opera di quel sotto uffiziale de' Reali Carabinieri (a) che riportava in quel fatto il mantello e gli abiti crivellati di palle ed una ferita alle costole, fortunatamente non mortale, per arrestar vivo ed incolume un grassatore, non la chiameremo noi un vero eroismo, compiuto per la religione del dovere e senza speranza di grandi compensi? Aveva già scritto queste linee, quando ieri mi è toccato di apprendere che il menzionato Maresciallo è stato meritevolmente insignito della medaglia di argento al valore militare, che nella scorsa settimana gli è stata solennemente conferita.

E se noi segnaliamo alla pubblica ammirazione questi fatti compiuti con sì virtuoso coraggio dall' Arma de' Reali Carabinieri che ha energicamente coadiuvata la giustizia penale in questo nostro Circondario, non possiamo non alzare debitamente lo sguardo più in alto e riconoscere ne' distintissimi Capi del Corpo, preposti al comando della Legione de' Reali Carabinieri di Bari, egregi Signori Colonnello Comandante (b) e Tenente

a) Maresciallo Rozzi Pietro.

b) Cav. Carlo Pagni Colonnello

Colonnello (a) che spesso ne fa le veci, un elevato sentimento della difficile e nobile missione loro affidata con cui sanno ispirare a' loro dipendenti quell'indeffettibile ed appassionato attaccamento al dovere che li rende il martello de' malfattori ed il baluardo più incrollabile a difesa delle sostanze e della vita de' cittadini.

a) Cav. Edoardo Cuggiani Tenente Colonnello.

Ed ora, Signori, non abuso più oltre della vostra benevola pazienza, e pongo termine a questa mia statistica rassegna.

Ill.mo signor Presidente, onorevoli signori colleghi, per assumere noi le alte ispirazioni ad imprendere le nostre ufficiali elucubrazioni non vediamo in quest'aula le simboliche propiziazioni della giustizia, co' fasci, la bilancia e la spada d' Astrea che figuravano ne' riti civili dell' antica Roma. Invece, scevri di formali manifestazioni, uniamoci in una concorde volontà, nelle fragranze d' una coscienza pura e nella solidarietà de' fermi propositi, ed avremo forza ed incoraggiamenti comuni a percorrere i faticosi arringhi giudiziari che il novello anno ci prepara.

Nel chiamarci però tutti a raccolta, non veggo più fra noi, come nell'anno scorso, sugli stalli di questa ruota la rispettabile figura del Cav. Francesco Rotondo, già giudice decano di questo Tribunale, e dalla morte spietatamente rapito nel 18 febbraio del p. p. anno a' figli, a' parenti, a noi che formavamo pur troppo una seconda sua famiglia ed agli amici tutti che lo adoravano. Son certo di rendermi ora io fedele interprete de' magistrati di questo Tribunale e di tutta la cittadinanza barese nel sollevare il mesto e pietoso ricordo d' un uomo probo di

antico stampo e magistrato capace ed integerrimo, e quel che più amatissimo, qual' era il Cav. Rotondo; che noi magistrati tutti del Tribunale chiamavamo col titolo d' un' intima parentela, titolo che gli tributavamo spontanei nelle pratiche di familiare domestichezza, per attestato di rispettosa stima e di sincerissimo affetto, potente quanto quello che nasce da un vincolo di sangue.

In uno degli splendidi pensieri che ha lasciati in preziosa eredità all' Italia l' illustre scienziato e patriota Francesco De Sanctis, di cui tutta la nazione in questi giorni piange l' irreparabile perdita, egli dice « La riverenza alla vecchiezza e la memoria ossequiosa de' benemeriti estinti sono i sentimenti ed i doveri elementari e quasi l' alfabeto di un paese che vuol dirsi civile. » Or, noi non solo invochiamo ossequenti la memoria, ma ancora lo splendido esempio di virtù lasciatoci dal Cav. Rotondo, la cui patriarcale figura sempre terremo religiosamente presente in mezzo a noi per confortarci nelle ardue vicende della carriera. Questi nostri sentimenti, esternati in sì solenne momento, porgeranno balsamo soave al cuore, ancora esacerbato dal dolore, de' due superstiti figli i quali sapranno non solo perpetuare ma ancora mantenere alto il nome onorato del loro rispettabile genitore.

Ma noi magistrati non siamo soli a battere la onorata palestra della giustizia. Son pur parte della nostra famiglia giudiziaria gli avvocati di questo foro co' quali, militando sotto la medesima toga, riprenderemo le nuove lotte onorate ed incruente del dritto. Mi fo quindi un dovere in questo momento, dopo aver tributato un pensiero di sentito rimpianto alla memoria del bravo ed infelice Avvocato Sig. Francesco Carlucci, morto pochi mesi fa, di rivolgere un saluto fraterno a voi egregi componenti di questo rispettabile foro, di cui avete cominciato da un ventennio ad illustrare i primi annali colle pagine più gloriose con cui lo avete già innalzato e messo a livello delle curie pugliesi più rinomate per antiche e splendide tradizioni.

Nell' esordire questo mio discorso, Signori, vi ho detto che la giustizia non è estranea al movimento scientifico che la circonda. Così consentirete che io ora soggiunga non dovere noi magistrati in certe circostanze solenni restare indifferenti a' grandi avvenimenti della nazione: e poichè siam legati alla giustizia ed all' Italia, siam tratti a partecipare a' lutti ed alle gioie della Patria.

Nella liquidazione ereditaria del 1883, Signori, io vi ho fatto l'inventario della giustizia, e nel rassegnarvi le delinquenze e le loro vittime avete vagliato il tributo che la criminalità ha pagato alla società. Ma un'altra funesta eredità di lutti, Signori, ci ha lasciata l' anno or or decorso che noi vediamo ancora listato di nero: è stato uno spaventevole tributo che per l' umanità ha pagato l' Italia alla terra, con tante vittime divorate nella scorsa està da quella ammaliatrice Sirena de' campi Flegrèi che, nata dal mare per impeto di fuochi sotterranei e di conflagrazioni vulcaniche, s' inabissava con infernale voluttà nelle viscere dell' Epomèo, insieme co' suoi adoratori a migliaia. Casamicciola ed il 28 luglio 1883 rimarranno per secoli un nome ed una data memorandi e fatali !

Coll' addio all' anno 1883 in così lugubri apparecchi tramontato, mandiamo una pia parola di conduolo alle molte famiglie delle vittime di quella trementa catastrofe mondiale, fra cui io dolorosamente conto delle carissime persone a me con intimi vincoli legate !

Ed oggi poi, o Signori che siamo ai primi giorni del 1884, in questa solenne festa della giustizia, noi tutti quì raccolti non possiamo non correre col pensiero a Roma a partecipare, col nostro profondo sentimento d'italiani, alla grande manifestazione nazionale che migliaia di pellegrini, rappresentanti di tutte le classi del popolo, compiono colà nel sesto anniversario della morte del Re galantuomo, Vittorio Emanuele II. Noi quindi non staremo muti in questa plebiscitaria commemorazione che fa l' Italia innanzi alla tomba del nostro augustissimo Padre

della Patria. Ed in mezzo agl' innumerevoli e concordi attestati nazionali di ossequioso e profondo culto religioso e civile che si celebrano presso le maestose e monumentali vôlte del Panteon, mandiamo ancor noi un nostro pio e riverente saluto! Ed è con questo saluto sulle labbra ed in nome del nostro Re Umberto I. che io ho l' onore, illustrissimo Signor Presidente, di richiedervi voler dichiarare aperto l'anno giuridico 1884.